

# COMUNE DI SAMONE

## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



### PIANO REGOLATORE GENERALE

#### **NORME DI ATTUAZIONE**

NESSUNA MODIFICA

#### **VARIANTE 2025**

**PER OPERE PUBBLICHE**

**ART.39 C.2 LETT.B) - L.P.15/2015**

*SAMONE, AGOSTO 2025*

***Prima adozione delibera 02 d.d.23.04.2026***

*arch. Roberto Vignola*



## Sommarario

TITOLO PRIMO	5
OBIETTIVI, CONTENUTI, ELEMENTI ED OPERATIVITA' DEL PRG	5
Articolo 1 - OBIETTIVI GENERALI DEL PRG	5
Articolo 2 - CONTENUTI ED ELEMENTI DEL PRG	5
Articolo 3 - OPERATIVITA' DEL PRG	6
TITOLO SECONDO	7
NORME GENERALI E COMPETENZE	7
Articolo 4 - APPLICAZIONE DEL PRG	7
Articolo 5 - CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANSITICA	8
Articolo 6 - COMPITI COMUNALI NELLA GESTIONE DEL PRG	8
TITOLO TERZO	9
NORME PER IL TERRITORIO EXTRAURBANO	9
Articolo 7 - VINCOLI TERRITORIALI DI SALVAGUARDIA	9
Articolo 8 - VINCOLI DI SALVAGUARDIA FISICA	9
Articolo 9.1 AREE DI TUTELA AMBIENTALE	10
Articolo 9.2 AREE DI RECUPERO AMBIENTALE	10
Articolo 9.3 AREE DI PROTEZIONE DEI TORRENTI, DEI FIUMI E DELLE ZONE UMIDE	10
Articolo 9.4 ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO stralciato	11
Articolo 9.5 AREE NATURA 2000 "ZPS" - AMBITO NATURALE DEL LAGORAI cod. IT3120160	11
Articolo 9.6 BIOTOPPI MERITEVOLI DI PROTEZIONE stralciato	12
Articolo 9.7 AMBITI, MANUFATTI E SITI DI RILEVANZA CULTURALE	12
Articolo 9.8 PRESCRIZIONI GENERALI PER LA CONSERVAZIONE DELLA QUALITA' AMBIENTALE - CRITERI ORIENTATIVI PER LA PROGETTAZIONE	12
Articolo 9.9 INQUINAMENTO ACUSTICO, ELETTRICO, MAGNETICO	15
Articolo 10 - VINCOLI DI SALVAGUARDIA TECNOLOGICO-INFRASTRUTTURALE	15
Articolo 11 - AMBITO NATURALE DEL LAGORAI stralciato	16
Articolo 12 - NORME GENERALI E SPECIALI DI DESTINAZIONE D'USO E DI EDIFICABILITA'	16
Articolo 13 – AREE AGRICOLE	17
Articolo 13.1 - ZONE AGRICOLE DEL PUP	17
Articolo 13.2 – MANUFATTI DI LIMITATE DIMENSIONI	20
Articolo 13.3 – REALIZZAZIONE- DI UN ULTERIORE UNITÀ ABITATIVA E DI FORESTERIA	20
Articolo 13.4 – SERRE E TUNNEL A SCOPO AGRONOMICO	20
Articolo 14 - ZONE DI RILEVANZA LOCALE	20
Articolo 15 - IMPIANTI A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA	20
Articolo 16 - AREE A PASCOLO	21
Articolo 17 - AREE A BOSCO	22
Articolo 18 - AREE AD ELEVATA INTEGRITA'	23
TITOLO QUARTO	25
PRESCRIZIONI PER IL TERRITORIO URBANIZZATO E URBANIZZABILE	25

CAPITOLO PRIMO	25
NORME PER I TESSUTI URBANI DI ANTICA E RECENTE FORMAZIONE	25
Articolo 19 - PIANO GENERALE PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI	25
Articolo 20 - TESSUTI URBANI DI ANTICA FORMAZIONE	26
Articolo 21 - TESSUTI URBANI DI RECENTE FORMAZIONE - AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO	27
Articolo 21.1 - AREE RESIDENZIALI SATURE	27
Articolo 22 - DESTINAZIONI D'USO AMMESSE	27
Articolo 23 – COSTRUZIONI ACCESSORIE	28
Articolo 24 - AREE DI RISPETTO A TUTELA DI INSEDIAMENTI STORICI stralciato	30
Articolo 25 - AREE A VERDE PRIVATO	30
Articolo 25 bis - INTERVENTI PUNTUALI stralciato	30
Articolo 25 ter – AREE DI RISERVA IDRICA stralciato	30
Articolo 25 quater - MANUFATTI MINORI DI INTERESSE STORICO-CULTURALE	30
Articolo 25 quinquies - MANUFATTI SPARSI stralciato	30
CAPITOLO SECONDO	31
NORME PER LE AREE RESIDENZIALI DI NUOVO IMPIANTO	31
Articolo 26 - NORME GENERALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE	31
CAPITOLO TERZO	32
NORME PER I SERVIZI PUBBLICI E GLI INTERVENTI PUNTUALI	32
Articolo 27 - SERVIZI PUBBLICI IN TESSUTO URBANO	32
Articolo 28 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER PUBBLICI SERVIZI IN TESSUTO URBANO	32
Articolo 29 - INTERVENTI PUNTUALI IN TESSUTO URBANO	33
Articolo 30 - PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI	33
CAPITOLO QUARTO	35
NORME PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	35
Articolo 31 - IMPIANTI PRODUTTIVI ISOLATI, DA MANTENERE	35
Articolo 32 - IMPIANTI PRODUTTIVI ISOLATI, DA TRASFERIRE stralciato	35
Articolo 33 - AREE PRODUTTIVE DI INTERESSE LOCALE	35
Articolo 33.1 - esistenti - ZTO "D4"	36
Articolo 34 – AREE PER ATTIVITA' COMMERCIALI	37
Articolo 34.7 - SPAZI DI PARCHEGGIO	39
Articolo 34.8 - ALTRE DISPOSIZIONI	39
Articolo 34.9 - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DISMESSI	39
Articolo 34.10 - AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI ENTRO LA SOGLIA DIMENSIONALE MASSIMA	40
Articolo 34.11 - AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI OLTRE LA SOGLIA DIMENSIONALE E DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI	40
Articolo 34.12 - CRITERI SPECIFICI NEL CASO DI AMPLIAMENTO IN EDIFICI ESISTENTI	40
Articolo 34.13 - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	40

Articolo 35 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE TURISTICHE	40
Articolo 35.1 - AREE PER ATTIVITÀ ALBERGHIERE - ZTO "D7"	40
Articolo 35.2 - AREE PER CAMPEGGI stralciato	41
Articolo 36 - RIFUGI	41
Articolo 37 - PERCORSI TURISTICI	41
TITOLO QUINTO	42
OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE	42
Articolo 38 - STRADE	42
Articolo 38.1- FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE	43
Articolo 39 - ATTREZZATURE TECNOLOGICHE	43
TITOLO SESTO	45
LA GESTIONE DEL PRG	45
Articolo 40 - PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	45
Articolo 41 - PIANI DI RECUPERO stralciato	45
Articolo 42- INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO	45
Articolo 43 - PERMESSO DI COSTRUIRE	45
TITOLO SETTIMO	46
NORME PARTICOLARI	46
Articolo 44 - DEROGHE	46
Articolo 44.1 - VARIANTI PERIODICHE	46
TITOLO OTTAVO	47
NORME FINALI	47
Articolo 45 - RACCORDO TRA PRG E PGTIS	47
Articolo 45.1 – NORME TRANSITORIE FINALI	47
Articolo 46 - INDICI DI FABBRICAZIONE -stralciato	47
TITOLO NONO	48
DEFINIZIONE DEI METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI E DISPOSIZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI DISTANZE	48
Articolo 47 DEFINIZIONI E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI	48
Articolo 48 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE	48

## TITOLO PRIMO OBIETTIVI, CONTENUTI, ELEMENTI ED OPERATIVITA' DEL PRG

### Articolo 1 - OBIETTIVI GENERALI DEL PRG

1. Il PRG del Comune di Samone prefigura in un disegno unitario e coerente l'assetto auspicabile per il territorio comunale. Esso definisce le operazioni e gli interventi pubblici e privati atti a conseguire la riqualificazione, la tutela e lo sviluppo del territorio.

Operazioni basilari per il conseguimento di detti obiettivi sono: mantenimento della struttura socioeconomica, controllo del fenomeno del pendolarismo e dell'esodo verso altri comuni, difesa dell'ambiente naturale, valorizzazione delle risorse fisiche locali, incentivazioni al recupero del patrimonio fisico storico.

In dettaglio il PRG definisce:

- a) la riqualificazione di tutto il territorio basata sul riconoscimento e la tutela delle caratteristiche di ogni area o parte omogenea;
- b) la classificazione, il miglioramento e il completamento della viabilità, intesa come rete a servizio del territorio montano inteso come area da tutelare attivamente, come bene ambientale e come risorsa economica;
- c) l'individuazione delle aree e dei punti da tutelare;
- d) la organizzazione della accessibilità compatibile, attraverso un sistema di parcheggi;
- e) il recupero del patrimonio edilizio storico
- f) l'individuazione delle aree produttive;
- g) la connessione interdipendente tra scelte urbanistiche e scelte di programmazione e di intervento.

2. Il **PRG** si pone come quadro generale di riferimento, di guida e di controllo per tutte le attività e per tutti gli interventi, pubblici e privati, attinenti l'uso e le trasformazioni del territorio **comunale**, urbanizzato e non urbanizzato.

### Articolo 2 - CONTENUTI ED ELEMENTI DEL PRG

1. Il **PRG** interessa l'intero territorio **comunale** e definisce per ogni area, edificata, edificabile e non edificabile, le destinazioni d'uso prescritte o ammesse e i tipi e i modi di intervento; fissa inoltre, per ogni centro abitato, la dimensione della capienza complessiva massima consentita per il decennio di previsione del **PRG**.

2. Il **PRG** consta dei seguenti elementi:

#### A. le tavole, comprendenti:

- Tav. – **Legenda** (scala 1:2000);
- Tav. 1 – **Sistema insediativo produttivo infrastrutturale** (scala 1:2000);
- Tav. 2 – **Sistema insediativo produttivo infrastrutturale** (scala 1:2000);
- Tav. 3 – **Sistema insediativo produttivo infrastrutturale** (scala 1:2000);
- Tav. 1 – **Aree di tutela ambientale** (scala 1:2000);
- Tav. 2 – **Aree di tutela ambientale** (scala 1:2000);
- Tav. 3 – **Aree di tutela ambientale** (scala 1:2000);
- Tav. P – **Verifica previsioni PGUAP – Pericolo** (scala 1:2000);
- Tav. R – **Verifica previsioni PGUAP – Rischio** (scala 1:2000);

B. le presenti Norme di Attuazione.

3. Fanno parte integrante del **PRG** le indicazioni grafiche e normative del PGTIS di cui al successivo articolo 19.

4. La variante al **PRG** del marzo 2003 interessa parzialmente anche alcuni limitati aspetti del centro storico. Pertanto le previsioni contenute nell'allegato alla variante denominato "MODIFICHE AL PIANO GENERALE A TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI" e nelle norme di attuazione del PIANO GENERALE A TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI modificate, sostituiscono le corrispondenti previsioni cartografiche e normative dell'originario PGTIS.

### Articolo 3 - OPERATIVITA' DEL PRG

1. L'attuazione del P.R.G. ha luogo secondo le indicazioni contenute nella cartografia in conformità a quanto stabilito dalle presenti Norme di Attuazione e con riferimento alla L.p.15/2015 4 agosto 2015 e successive modifiche ed integrazioni ed al Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale – DPP 19 maggio 2017 n.8-61/leg di seguito denominato RUEP. Le indicazioni contenute nella cartografia vanno osservate nei limiti e con le specificazioni di cui agli articoli seguenti.

2. Fatte salve le specifiche indicazioni derivanti dalle presenti Norme di Attuazione, gli ambiti territoriali dei Piani di Lottizzazione, dei Piani Attuativi sono indicati topograficamente dal **PRG**.

3. Ove non sia diversamente disposto dalle presenti Norme di Attuazione, per gli edifici ricadenti in zone sottoposte dal **PRG** a Piano Attuativo di recupero e fino alla loro approvazione, sono ammesse esclusivamente operazioni di manutenzione e di restauro.

4. Per la formazione, l'adozione e l'approvazione di nuovi Piani Esecutivi si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

5. I poteri di deroga sono esercitati, nel rispetto della legislazione vigente, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.

## TITOLO SECONDO NORME GENERALI E COMPETENZE

### Articolo 4 - APPLICAZIONE DEL PRG

1. Tutte le trasformazioni di uso e di consistenza degli immobili, delle aree e degli edifici ricadenti sul territorio comunale sono soggette al rispetto delle prescrizioni generali e specifiche, topografiche e normative contenute nelle tavole di cui al precedente articolo 2, nelle presenti Norme di Attuazione del PRG. e con riferimento alla L.p.15/2015 4 agosto 2015 e successive modifiche ed integrazioni ed al Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale – DPP 19 maggio 2017 n.8-61/leg. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono definiti dall'art.77 della L.P. n. 15/2015

2. Fra le prescrizioni topografiche e normative che derivano dalle tavole di cui al precedente articolo 2, prevalgono quelle più restrittive.

3. Stralciato.

4. Stralciato.

5. Le trasformazioni di cui al primo comma del presente articolo devono essere preventivamente autorizzate o concesse, secondo le disposizioni di legge in materia, dal Sindaco del comune interessato, cui spetta la responsabilità della conformità delle opere al **PRG** e la vigilanza sulla loro attuazione.

6. Qualora le presenti Norme di Attuazione consentano un ampliamento degli edifici esistenti "una tantum", tale termine è da considerarsi realizzabile anche mediante successivi interventi nel rispetto della percentuale massima di ampliamento originario. I succitati eventuali interventi successivi saranno annotati su apposito registro al fine di verificare il raggiungimento del massimo incremento ammesso.

7. Per le zone di interesse pubblico soggette ad eventuale esproprio, ai fini della misurazione dei parametri geometrici, i confini di zona sono considerati come confini di proprietà. Non è ammessa alcuna compensazione di tipologie e di volumi per lotti ricadenti in due zone diverse.

8. Tutti gli interventi edificatori, ed in particolare le nuove costruzioni e gli ampliamenti delle costruzioni esistenti, devono rispettare le distanze minime tra fabbricati e dai confini stabilite dall'allegato 2 alla delibera della G.P. n. 2023 di data 3 settembre 2010, e successive modifiche ed integrazioni.

9. Le opere ed infrastrutture di pubblico interesse come ad esempio acquedotti, fognature, impianti irrigui, linee elettriche, telefoniche ecc. e relative opere complementari possono essere realizzate in ogni zona anche a prescindere dalla loro specifica previsione nel PRG.

10. Le costruzioni edilizie sono definite dell'art.3 comma 4 e art. 70 del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale.

11. I parametri urbanistici e gli indici di edificazione sono definiti dall'art.3 del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale, con riferimento al comma 5.

12. i parametri edilizi e geometrici dell'edificazione sono definiti dall'art.3 del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale.

#### **Articolo 5 - CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA**

1. Al fine di una corretta interpretazione delle presenti Norme di Attuazione del **PRG**, chiunque intenda eseguire opere di trasformazione d'uso e di consistenza di un immobile, area o edificio, può preventivamente richiedere al Sindaco del comune interessato che gli sia rilasciato il certificato di destinazione urbanistica, in cui siano specificate le prescrizioni urbanistiche relative alle particelle catastali pertinenti all'immobile da trasformare.

#### **Articolo 6 - COMPITI COMUNALI NELLA GESTIONE DEL PRG**

1. Sono di competenza comunale, oltre ai compiti specifici di cui al comma 5 del precedente articolo 4, attribuiti per legge al Sindaco:

- a) l'adeguamento del proprio Regolamento Edilizio ai criteri fissati dalla Provincia;
- b) la partecipazione alla formazione dei Programmi Pluriennali di Attuazione della Provincia, ove direttamente interessati.

2. Spetta alla Giunta **Comunale** promuovere tutte le iniziative economiche e culturali atte a stimolare le attività di intervento e di guidarle per la realizzazione degli obiettivi del **PRG**.

## TITOLO TERZO NORME PER IL TERRITORIO EXTRAURBANO

### Articolo 7 - VINCOLI TERRITORIALI DI SALVAGUARDIA

1. L'intero territorio **comunale** è soggetto ai seguenti vincoli di salvaguardia:

- a) salvaguardia fisica
- b) salvaguardia storico-artistica e ambientale
- c) salvaguardia tecnologico-infrastrutturale.

### Articolo 8 - VINCOLI DI SALVAGUARDIA FISICA

1. Sono soggette a vincolo di salvaguardia fisica del territorio le seguenti aree:

- aree di protezione di pozzi e sorgenti selezionate;
- aree con penalità elevate
- aree con penalità medie
- aree con penalità basse
- aree con altri tipi di penalità
- aree soggette a vincolo idrogeologico
- area a controllo sismico

2. In raccordo con gli articoli 21, 15, 16, 17, 18 e 45 delle Norme di Attuazione del PUP, si applicano in queste zone le norme che derivano dalle leggi statali e provinciali e dalle istruzioni provinciali in materia, nonché dalle ulteriori prescrizioni definite:

- dalla Carta di sintesi della pericolosità (CSP) approvata con deliberazione n. 1317 del 4 settembre 2020 ed entrata in vigore il 2 Ottobre 2020
- dal D.Lgs n.152/06 e s.m.i. e dalla Carta delle risorse idriche, redatta in attuazione dell'art.21 delle Norme di attuazione del PUP ed approvata con DGP n.2248/2008 e s.m.i..

3. Ai fini dell'applicazione dei contenuti del comma 2 e dell'esercizio di salvaguardia fisica del territorio per le aree di cui al comma 1, sono di riferimento la Carta di Sintesi Geologica, la Carta delle risorse idriche e la Carta di Sintesi della Pericolosità, aggiornate e consultabili sul sito internet della Provincia Autonoma di Trento. Queste vanno applicate con la prevalenza dei contenuti degli ultimi aggiornamenti rispetto alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste dal PRG, ivi compreso il sottosuolo.

### Articolo 9 - VINCOLI DI SALVAGUARDIA STORICO-ARTISTICA E AMBIENTALE

1. Sono soggette a vincolo di salvaguardia storico-artistica ed ambientale del territorio le seguenti aree:

- \* aree di tutela ambientale
- \* aree di recupero ambientale
- \* aree di protezione dei torrenti, dei fiumi, delle zone umide
- \* aree natura 2000 "ZPS" - ambito naturale del Lagorai cod. IT3120160

e i seguenti immobili:

\* manufatti e siti di rilevanza culturale.

2. Ove non diversamente stabilito dalle presenti Norme di Attuazione, sono esclusivamente consentite per gli immobili esistenti in queste aree operazioni di manutenzione e di restauro.

3. Per la conservazione e valorizzazione della qualità ambientale e paesaggistica, gli interventi sul territorio devono rispettare le norme di cui al successivo punto 9.8.

### **Articolo 9.1 AREE DI TUTELA AMBIENTALE**

1. Si applica in queste aree l'articolo 11 delle Norme di Attuazione del PUP.

2. Si applicano altresì le norme di cui al successivo punto 9.8.

### **Articolo 9.2 AREE DI RECUPERO AMBIENTALE**

1. Il recupero di queste zone si realizza mediante Progetti Speciali di Recupero, di iniziativa comprensoriale.

2. I Progetti Speciali di Recupero, sulla base di adeguata analisi dello stato di fatto e di dettagliata perizia geologica, sono diretti alla ricomposizione ambientale dei luoghi.

### **Articolo 9.3 AREE DI PROTEZIONE DEI TORRENTI, DEI FIUMI E DELLE ZONE UMIDE**

1. L'integrità delle aree poste lungo le rive dei laghi è tutelata a fini di conservazione ambientale e di utilizzazione sociale.

2. Le aree di protezione delle acque pubbliche, con esclusione di quelle indicate al precedente comma 2, di cui al repertorio allegato alle presenti Norme di attuazione, si estendono per metri 50 dal limite della massima portata e del massimo invaso.

3. Gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua o nell'ambito del demanio idrico provinciale sono soggette ai disposti di cui alla L.P.18 del 8 luglio 1976. E sono autorizzati o concessi dal Servizio Bacini Montani solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono. Devono inoltre essere rispettati i contenuti dell'art.9 della L.23 maggio 2007 n°11 gli articoli 28 e 29 del capo V delle NTA del PGUAP.

4. Le aree di protezione ai margini dei torrenti, ove non sussistano controindicazioni di carattere idrogeologico, è riducibile a non meno di 10 metri.

5. Nelle aree di protezione sono consentite trasformazioni edilizie e urbanistiche solo per destinazioni finalizzate al pubblico interesse con esclusione di nuove attrezzature ricettive permanenti o temporanee.

6. Gli edifici esistenti, aventi utilizzazione diversa possono essere ampliati al solo fine di garantirne la funzionalità nella misura massima del 15%.

7. Sono fatte salve le indicazioni specifiche delle presenti Norme di attuazione per le zone territoriali omogenee A, B, C, D, F, eventualmente ricadenti in tutto o in parte nelle aree di protezione di cui al comma 4.

8. Consistenza tipologia e morfologia degli interventi edilizi, purché ammessi, devono essere compatibili con i caratteri ambientali del sito.

9. Lungo i corsi d'acqua, compatibilmente con le destinazioni urbanistiche ammesse dal PRG, dovranno essere inserite le fasce di vegetazione riparia e non essere inferiori a mt.10 dai margini. Quelle esistenti dovranno essere mantenute

10. Nel rispetto della D.G.P 5460/1987 e dalla L.P.4/1986 "Adozione del Piano provinciale di risanamento delle acque", art.30, si prevede il divieto di impiego di fertilizzanti organici per una fascia di tutela non inferiore a mt.10.00 e nel caso di letame solido, non inferiore a mt.5.00.

11. Nelle aree pavimentate e destinate a parcheggio sono obbligatori idonei sistemi controllati per l'allontanamento delle acque meteoriche.

#### **Articolo 9.4 ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO stralciato**

#### **Articolo 9.5 AREE NATURA 2000 "ZPS" - AMBITO NATURALE DEL LAGORAI cod. IT3120160**

Nelle aree di Natura 2000 si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli Habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 409/79/CEE, nonché al DPR 357/97.

Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume che possano avere un'incidenza significativa sulle aree Natura 2000, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione d'incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente. Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art. 15 del regolamento di attuazione della L.P. 11/2007 emanato con Decreto P.P. n.50-157/Leg dd. 3 novembre 2008 vale quanto precisato con D.G.P. n.2348 dd. 2 ottobre 2009. In particolare per le aree Natura 2000 presenti nel Comune di Samone si precisa quanto segue:

1. Il PRG, nelle tavole del Sistema ambientale, delimita l'Ambito naturale del Lagorai, corrispondente ad una Zona di protezione speciale (ZPS "Lagorai", cod. IT3120160).

2. Per la ZPS del Lagorai, sono adottate specifiche misure di conservazione ai sensi della D.G.P.n.2279 del 27 ottobre 2006. Possono inoltre essere redatti Piani di Gestione la cui approvazione è soggetta alla disciplina del decreto del presidente della Provincia 50-157/leg. del 03 novembre 2008.

Su iniziativa delle comunità locali può infine essere avviata una rete di riserve ai sensi dell'art.47 della L.P.11 del 23 maggio 2007.

3. Sono ammesse le normali conduzioni dei fondi agricoli. Le colture esistenti devono essere conservate allo stato di fatto, con i soli miglioramenti tecnici di conservazione e di ricomposizione fondiaria.

4. Le aree boscate devono essere conservate allo stato di fatto ed eventualmente incrementate con specie locali.

5. Per i masi e le malghe esistenti nell'ambito naturale del Lagorai si applicano le norme specifiche delle zone nelle quali essi ricadono; è in ogni caso vietata l'alterazione della tipologia e della morfologia esistenti, secondo le indicazioni dell'articolo 9.4.

6. L'edificazione di nuovi manufatti, comunque subordinata alla disciplina dei Piani Generali di Zona, deve essere strettamente connessa con le esigenze della protezione e conservazione delle aree di cui al presente articolo e della loro fruizione pubblica. In assenza dei Piani Generali di Zona, resta comunque ammessa la costruzione di infrastrutture per usi forestali, per il presidio civile del territorio o di pubblica utilità.

#### **Articolo 9.6 BIOTOPI MERITEVOLI DI PROTEZIONE stralciato**

#### **Articolo 9.7 AMBITI, MANUFATTI E SITI DI RILEVANZA CULTURALE**

1. Per gli ambiti, i manufatti e i siti di rilevanza culturale, di cui alle indicazioni topografiche del **PRG**, nonché in raccordo con l'articolo 13 delle Norme di Attuazione del PUP, si applicano le norme che seguono.

2. Per i manufatti e per i siti individuati dal PGTIS al di fuori delle perimetrazioni del "centro storico" ed individuati topograficamente dal **PRG** si applicano le norme del PGTIS.

3. Gli ambiti, i manufatti e i siti non individuati dal PGTIS vanno mantenuti allo stato di fatto, essendo esclusivamente consentite minute operazioni connesse con le esigenze della protezione e della fruizione pubblica, nonché opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti.

#### **Articolo 9.8 PRESCRIZIONI GENERALI PER LA CONSERVAZIONE DELLA QUALITÀ AMBIENTALE - CRITERI ORIENTATIVI PER LA PROGETTAZIONE**

1. Gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio, ammessi dalle singole norme di zona, sia per il territorio extraurbano sia per il territorio urbanizzato e urbanizzabile, non devono compromettere l'assetto idrogeologico e i quadri naturalistici e paesaggistici esistenti.

2. Gli interventi edilizi, al fine di assicurare la conservazione e valorizzazione della qualità ambientale e paesaggistica, devono osservare i seguenti criteri generali.

3. Per la ristrutturazione di fabbricati tradizionali esistenti, al di fuori delle aree disciplinate dal PGTIS, vanno osservate le seguenti indicazioni:

a) In generale la struttura portante del tetto andrà realizzata seguendo i caratteri costruttivi e morfologici tradizionali: l'uso eventuale di materiali e soluzioni costruttive diverse da quelle tradizionali va limitato alle componenti strutturali non in vista. La tipologia della copertura, la pendenza e l'orientamento delle falde vanno mantenute come in origine. E' consentita la realizzazione di finestre in falda per l'illuminazione dei sottotetti. **Non sono ammessi tetti piani.** I nuovi manti di copertura dovranno essere realizzati con materiali e colori tradizionali.

b) I tamponamenti dei sottotetti, ove non possano essere ripristinati, devono essere eseguiti con assiti grezzi, con eventuali pareti interne in muratura, e posti sul filo interno delle murature perimetrali. Le eventuali nuove aperture devono conformarsi alle strutture preesistenti, evitando la posa di ante ad oscuro ed operando invece, con semplici fori vetrati inseriti nell'assito stesso.

c) I fronti dei fabbricati dovranno, di norma, essere intonacati e tinteggiati con prodotti idonei riproponenti quelli originali. Per le tinteggiature sono esclusi trattamenti con prodotti plastici, graffiati e simili. Le murature realizzate con pietra faccia vista andranno mantenute, intervenendo ove necessario con limitati rabbocchi di intonaco nelle fughe. In linea generale sono da evitarsi gli abbassamenti e le zoccolature con materiali diversi da quelli impiegati nelle parti superiori delle facciate.

d) Su tutti i prospetti va mantenuta la partitura originaria dei fori, le loro dimensioni, i loro caratteri costruttivi e gli elementi architettonici di decorazione (stipiti, davanzali, cornici) in pietra. L'eventuale apertura di nuovi fori nelle pareti esterne deve rispondere alle caratteristiche architettoniche originarie delle facciate. Sono comunque escluse le forature in cui la dimensione orizzontale risultasse maggiore di quella verticale.

e) Gli infissi saranno da eseguirsi con materiali tradizionali. Gli elementi esterni di facciata quali balconi, parapetti, ante ad oscurio dovranno essere realizzati in legno per gli edifici soggetti alle categorie di intervento del Restauro e Risanamento Conservativo; Per la categoria della Ristrutturazione Edilizia, le ante ad oscurio saranno in legno; per gli infissi, oltre al legno, è consentito l'impiego del PVC e dell'alluminio, esclusivamente di colore bianco. I parapetti, oltre che in legno, potranno essere realizzati in ferro, a ritti verticali e con disegni improntati a grande semplicità. Eventuali inferriate o grate di protezione dovranno essere in ferro, di disegno semplice o richiamarsi alle forme tradizionali.

Per il territorio aperto, le ante ad oscurio ed i serramenti dovranno essere preferibilmente in legno. È tuttavia ammesso anche l'uso del PVC e dell'alluminio, di colore bianco o di colori che non mimetizzino il legno. I parapetti, oltre che in legno, potranno essere realizzati in ferro, a ritti verticali e con disegni improntati a grande semplicità.

f) Colori: i serramenti dovranno rapportarsi cromaticamente con i colori e le soluzioni formali di facciata.

g) Gli ampliamenti, ove consentiti, possono essere realizzati sia per aggiunte laterali che per soprizzo, secondo i seguenti criteri da intendersi in ordine di priorità:

- sopraelevazione per consentire il recupero funzionale del sottotetto, con utilizzo di materiali tradizionali;

- completamento con forma geometrica chiusa, sostanzialmente rettangolare, della pianta dell'organismo edilizio esistente.

h) gli abbaini sono ammessi, con la sola esclusione della categoria del Restauro, del tipo tradizionale ed in numero ridotto. Dovranno essere preferibilmente ubicati sulle falde meno visibili ed esposte alla pubblica via ed essere riferibili ad esigenze di abitabilità dei sottotetti.

4. Per le ristrutturazioni e nuove costruzioni di fabbricati residenziali e alberghieri vanno osservate le seguenti indicazioni:

a) Le trasformazioni di edifici recenti devono conformarsi all'edilizia tradizionale del luogo. Sono escluse soluzioni tipologiche e morfologiche contrastanti con i caratteri ambientali dei siti. La configurazione e i materiali dei manti di copertura devono risultare del medesimo tipo e dello stesso colore di quelli presenti nel contesto circostante.

b) Le tipologie, gli assi di orientamento e gli allineamenti degli edifici di nuova costruzione devono adeguarsi ai tessuti edilizi circostanti, così anche i materiali, i colori dei manti di copertura, i tipi e le inclinazioni delle falde dei tetti devono **essere coerenti** a quelli dell'immediato intorno. Lungo i pendii le schiere di edifici avranno andamento parallelo alle curve di livello. La progettazione dei singoli edifici deve essere improntata da **unitarietà** compositiva e semplicità formale ed integrata a quella degli spazi liberi. L'arredo esterno (alberature, recinzioni, pavimentazioni, illuminazione, ecc.) va progettato e realizzato contestualmente agli edifici, adottando essenze arboree e materiali tipici di ciascuna zona ed evitando l'insediamento di elementi esotici, estranei ai diversi contesti locali. Va fatto largo uso del verde **in essenze caducifoglie** (alberi, siepi, aiuole) sia per valorizzare gli edifici notevoli ed armonizzarli con il paesaggio, sia per mascherare quelli scadenti ed inserirli più organicamente nel contesto. Le nuove costruzioni negli spazi aperti saranno preferibilmente accorpate ai

fabbricati esistenti, in posizioni defilate rispetto alle visuali paesaggistiche significative che vanno salvaguardate. I nuovi volumi vanno inseriti nell'andamento naturale del terreno, evitando al massimo gli sbancamenti e i riporti di terreno. Le tipologie edilizie devono essere quelle tradizionali di ogni area e di ogni funzione.

5. Per le ristrutturazioni e nelle nuove costruzioni di fabbricati produttivi o comunque diversi da quelli residenziali, alberghieri e rurali vanno osservate le seguenti indicazioni:

a) La progettazione degli edifici, delle infrastrutture e dell'arredo esterno deve essere contestuale. I nuovi fabbricati devono risultare allineati ed uniformemente orientati secondo precisi assi di riferimento, a seconda delle componenti paesaggistiche di contesto ambientale. Le masse, le forme, i materiali devono essere coerenti con quelli delle costruzioni della zona e riprendere i caratteri più tipici.

6. Vanno sempre assicurate la manutenzione e la conservazione dei giardini, degli orti, del verde, dei fossati, delle siepi, ecc. e la rimozione di oggetti, depositi, materiali e quanto altro deturpa l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità complessiva dell'ambiente e dell'abitato.

7. L'esecuzione di opere di urbanizzazione e di edificazione deve preservare l'equilibrio idrogeologico e la stabilità dei versanti mediante misure per la protezione dei suoli non coperti da edifici.

Per aumentare l'evaporazione, le superfici di terreno denudato vanno tutte rinverdite dovunque possibile, anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti; per aumentare il percolamento profondo, le opere di pavimentazione vanno eseguite con coperture filtranti (nelle cunette stradali, nei parcheggi, sui marciapiedi).

L'inerbimento delle superfici non edificate va realizzato mediante utilizzo di specie perenni, a radici profonde.

Per diminuire la velocità del deflusso superficiale, il ruscellamento sulle strade asfaltate va contenuto a mezzo di collettori o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati.

Per contenere la predisposizione all'erosione, tutti gli interventi e accorgimenti sopraindicati devono risultare più attenti ed intensi laddove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità.

8. Le nuove strade dovranno essere eseguite curando con particolare attenzione il progetto, in riferimento all'inserimento ambientale delle opere, adottando idonee misure di mitigazione per la riduzione degli impatti negativi.

Per le strade non classificate dal **PRG**, la scelta del tracciato dovrà essere attentamente valutata, e per quanto possibile adeguata alla morfologia del luogo, i muri di sostegno dovranno avere dimensioni limitate, specie in altezza, e preferibilmente dovranno essere sostituiti da rampe inerbite anche a gradoni; le strade dovranno essere disposte ai margini dei fondi agricoli in modo da costruire dei confini anche visivi meglio se alberati. Scavi e riporti vanno limitati al minimo e accuratamente rinverditi o rifiniti con muri di pietrame, con il paramento a vista preferibilmente in pietra locale.

Per le strade classificate, i nuovi tracciati e i lavori di potenziamento dovranno curare particolarmente l'inserimento paesaggistico dei manufatti e delle opere d'arte.

In generale, sia nei lavori stradali che in quelli per la infrastrutturazione del territorio le opere in vista dovranno essere sempre eseguite impiegando tecniche tradizionali e materiali locali: la pietra per le murature, il legno per i pali di sostegno, le recinzioni, le canalette. L'uso del cemento armato a vista e di strutture metalliche va limitato ai casi richiesti da necessità tecnico-costruttive.

9. I manufatti per gli edifici tecnici, le cui caratteristiche edilizie non rispondono agli stili dell'architettura locale, devono essere oggetto di attenta progettazione per un corretto inserimento nei diversi contesti paesaggistici, adottando opportuni criteri di **ambientamento**.

10. Nei terreni coltivati entro le aree agricole tutelate sono da limitare, per quanto possibile, quei cambi di coltura che - in ciascun contesto ambientale e funzionale - generino sostanziali alterazioni ai quadri paesistici esistenti e protetti. Vanno anche limitate le trasformazioni che coinvolgano negativamente la morfologia dei luoghi, i percorsi, i muri di sostegno, le recinzioni, i terrazzamenti, l'arredo degli spazi aperti, nei quali le opere consentite saranno preferibilmente quelle dirette al ripristino di situazioni degradate, all'eliminazione delle superfetazioni peggiorative, al miglioramento funzionale nel rispetto dei caratteri originali dei luoghi.

In tali opere andranno impiegate tecniche e materiali tradizionali, escludendo pertanto, ove possibile, il cemento armato a vista, il fibrocemento, le resine sintetiche, le plastiche, i metalli diversi da quelli usati nel passato sul posto, e preferendo invece il pietrame, il legno, il laterizio. Sono inoltre da evitare, per quanto possibile, l'alterazione dell'assetto naturale del terreno mediante sbancamenti e riporti non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente, non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria o non finalizzati ad un notevole aumento della produttività agricola.

#### Articolo 9.9 INQUINAMENTO ACUSTICO, ELETTRICO, MAGNETICO

1. Con riferimento al PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA in vigore dal 18.12.2008 si rinvia agli obblighi previsti dalla Legge Quadro n. 447/1995 art.8, c.2 e 3 e s.m.i., in merito alla predisposizione e presentazione della valutazione del clima acustico, contestualmente alla richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di strutture pubbliche (asili, scuole, case di cura e riposo, parchi urbani), aree insediative residenziali nei pressi di sorgenti di rumore (strade, impianti produttivi, impianti tecnologici in genere, ecc.).
2. Le richieste **del permesso di costruire** relative ad infrastrutture, impianti per attività produttive, sportive, ricreative, strutture per i servizi commerciali e polifunzionali, dovranno comprendere la documentazione di impatto acustico redatta ai sensi dell'art.8 comma 4 della legge quadro 447/95 e s.m..
3. Ai sensi del D.P.R. n.142/2004, art.8 c.4 e s.m.i., art.8 per gli insediamenti residenziali prossimi ad infrastrutture di trasporto veicolare stradale esistenti, gli eventuali interventi necessari a garantire il rispetto dei limiti di rumorosità sono posti a carico del titolare del permesso di costruire.
4. Le fasce di rispetto degli elettrodotti sono soggette alla metodologia di calcolo previste dal D.dirett. del 29 maggio 2008 nel caso in cui siano proposti eventuali nuovi insediamenti abitativi o comunque adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere

#### Articolo 10 - VINCOLI DI SALVAGUARDIA TECNOLOGICO-INFRASTRUTTURALE

1. Sono soggette a vincolo di salvaguardia tecnologico-infrastrutturale:
  - a) le fasce di rispetto lungo gli assi stradali principali e nelle aree di incrocio, secondo le indicazioni topografiche del **PRG** e le prescrizioni **della DELIBERA G.P. N° 890 DD. 5/5/2006 e s.m.i.**, anche se non indicate topograficamente;
  - b) le fasce di rispetto attorno ai cimiteri, definite dalle prescrizioni topografiche del **PRG**; esse sono soggette ai disposti del successivo art.38.1 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

c) le fasce di rispetto sottostanti agli elettrodotti ad alta tensione, superiori a 60 KV, nella misura di metri 6 da ogni lato della proiezione a terra delle linee di distribuzione elettrica, salve diverse prescrizioni dell'Ente gestore;

d) le zone di rispetto tecnologico a protezione delle centrali elettriche, delle discariche, dei depuratori, definite dalle prescrizioni topografiche del **PRG**.

2. La disciplina delle fasce di rispetto stradale è dettata dal successivo articolo 38.

3. Le fasce di rispetto dei cimiteri e degli elettrodotti sono inedificabili. Gli edifici esistenti sono mantenuti allo stato di fatto; per essi è consentita la sola manutenzione ordinaria e straordinaria, fatto salvo quanto consentito nel successivo art.38.1.

4. Si applicano gli indici di zona della destinazione urbanistica vigente nel rispetto delle limitazioni previsti dalle fasce di rispetto.

5. Stralciato.

6. Le zone territoriali omogenee A, B, C, D, F eventualmente ricadenti in parte nelle fasce di rispetto assumono gli indici edilizi delle zone corrispondenti esterne a dette fasce. I volumi corrispondenti sono edificabili al di fuori di esse, purché possibile.

#### **Articolo 11 - AMBITO NATURALE DEL LAGORAI stralciato**

#### **Articolo 12 - NORME GENERALI E SPECIALI DI DESTINAZIONE D'USO E DI EDIFICABILITA'**

1. Il territorio esterno all'edificato ed alle aree destinate dal **PRG** alla edificazione ed alla infrastrutturazione è comunque utilizzabile per attività agro-silvo-pastorali.

2. Le colture arative e le colture legnose specializzate seguono le indicazioni dei Piani Aziendali di Sviluppo Agricolo, predisposti per conseguire il migliore rendimento in base alla suscettività dei suoli ed alle potenzialità irrigue.

3. Gli edifici isolati sono sottoposti alla disciplina della zona nella quale ricadono, restando peraltro sempre ammesse le operazioni di manutenzione e di restauro.

4. I **nuclei residenziali in zona agricola**, individuati cartograficamente dal **PRG**, sono sottoposti alla disciplina del successivo articolo 21.

5. Gli **insediamenti masali**, individuati cartograficamente dal **PRG**, sono sottoposti alla disciplina del successivo articolo 20, commi 2a), 2b), 3 e 4.

L'incremento di superficie utile netta previsto dal citato comma 4 è elevato al 25%.

Gli ampliamenti devono essere realizzati utilizzando prioritariamente l'eventuale parte rustica inutilizzata contigua all'edificio.

Sono ammesse nuove destinazioni d'uso residenziali, produttive e **turistico-ricettive**.

Le aree libere intorno ai masi **fatte salve quelle che saranno occupate dagli ampliamenti**, devono mantenere destinazione agricola, boschiva o pastorale.

E' in ogni caso vietata l'alterazione della tipologia e della morfologia esistenti, secondo le indicazioni dell'articolo 9 punto 9.8.

6. Per i **masi e per i fienili esistenti**, anche non indicati cartograficamente dal PRG, è ammessa la ristrutturazione con gli aumenti di superficie utile netta consentiti dalle norme della zona nella quale essi ricadono.

Sono altrimenti ammesse operazioni di manutenzione, restauro e ristrutturazione.

E' in ogni caso vietata l'alterazione della tipologia e della morfologia esistenti, secondo le indicazioni dell'articolo 9 punto 9.8.

### Articolo 13 – AREE AGRICOLE

1. Sono l'insieme delle aree non specificatamente destinate all'insediamento umano, individuate e disciplinate dal PUP e definite dal PRG.
2. Si suddividono in:
  - a) aree agricole;
  - b) aree agricole di rilevanza locale;
  - d) aree a pascolo;
  - e) aree a bosco;
  - f) aree ad elevata integrità.

#### Articolo 13.1 - ZONE AGRICOLE DEL PUP

1. Le aree agricole sono individuate nella cartografia del P.R.G. secondo quanto stabilito dall'art. 37 del PUP;

Nelle aree agricole l'attività edilizia è disciplinata:

- dalla legge per il governo del territorio 15/2015 che definisce le disposizioni per le aree agricole al Capo II del Titolo V "Recupero del patrimonio edilizio esistente e disciplina urbanistica ed edilizia per specifiche finalità";

- dal Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale che al Titolo IV Capo I definisce la Disciplina edilizia per specifiche finalità;

2. Condizione imprescindibile per l'effettuazione degli interventi edificatori ammessi al comma 1 è il rispetto dei seguenti requisiti:
  - a) il richiedente svolga l'attività agricola a titolo professionale;
  - b) l'azienda agricola disponga nell'ambito del Comune di Samone o dei comuni confinanti, a titolo di proprietà, di una superficie fondiaria accorpata a destinazione agricola (normale e di pregio) effettivamente utilizzata e non asservita ad altri fabbricati non inferiore a mq 10.000. Le particelle in accorpamento devono risultare, al fine dell'utilizzo degli indici, all'interno delle aree agricole normali e di pregio o di rilevanza locale;
  - c) il lotto destinato ad ospitare la costruzione destinata ad abitazione deve avere una superficie minima di 2500 mq. facente corpo unico e deve ricadere in zona agricola del PUP;
  - d) a superficie utile netta della parte residenziale non può in alcun caso superare il 50% della superficie utile netta destinato ad attività produttive.
  - e) L'indice di utilizzazione territoriale non potrà superare 0.009 mq/mq.;
  - f) La densità fondiaria è calcolata secondo le disposizioni di cui all'art.112 della L.P.15/2015 e del regolamento urbanistico edilizio provinciale.
  - g) I permessi di costruire che usufruiscono dell'accorpamento sono subordinate alla trascrizione sull'apposito registro comunale, con allegati i relativi estratti tavolari ed i fogli di possesso prodotti dagli interessati alla costruzione, di tutte le particelle computate ai fini dell'utilizzazione degli indici di fabbricabilità. Il vincolo è annotato nel Libro Fondiario

a cura del Comune e a spese del concessionario. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'acquisizione del nullaosta dei Comuni confinanti, qualora vengano utilizzate anche particelle ricadenti sugli stessi.

- h) Fabbricati a uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola nella misura di 400 mc<sup>3</sup>, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art.37, comma 4 lett.a) del PUP, con altezza del fronte di mt.7.50. E' inoltre consentita la realizzazione di una ulteriore unità abitativa ai sensi dell'art.2, comma 1, del Decreto del Presidente N. 8-40/Leg. di data 08 Marzo 2010 e s.m.i..
- i) La realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola a titolo professionale, di manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica.

2.1 Il vincolo di destinazione d'uso degli edifici realizzati in area agricola è perenne, come stabilito dall'articolo 112 della l.p. n. 15/2015; per gli edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della l.p. n. 15/2015 – per i quali sussiste il vincolo di destinazione agricola disposto dalla l.p. n. 1/2008 o in precedenza dalla l.p. n. 22/1991, vale la disciplina transitoria fissata dall'articolo 121, comma 19 che rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 4-5 della l.p. n. 1/2008.

3. Nelle aree predette possono collocarsi solo attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali.

4. stralciato

5. stralciato

6. stralciato

7. stralciato

8. Per l'ammodernamento delle aziende agricole e per la realizzazione di nuove unità aziendali deve essere data priorità al riuso di edifici esistenti, rurali e non rurali, da assoggettare a ristrutturazione.

9. Per le abitazioni valgono i seguenti indici:

- \* Uf utilizzazione fondiaria = 0.009 mq/mq con un massimo di 120 mq residenziali
  - \* Hf altezza = 7,50 ml
  - \* distanza dai confini = 5,00 ml
  - \* distanza dalle strade = delibera g.p. n° 890 dd. 5/5/2006 e s.m.i.
  - \* distacco tra i fabbricati = 10,00 ml. (riducibile a ml. 5,00 qualora appartenenti alla stessa unità aziendale, per pareti non finestrate, ai sensi del D.M.1444/1968 e s.m.i.)
- \* per le superfici minime si rimanda al precedente comma 5.

10. Per gli annessi rustici e **per attività agrituristiche**, valgono i seguenti indici:

- \* Uf utilizzazione fondiaria = 0.06 mq/mq
- \* Hf altezza = 9,50 ml
- \* distanza dai confini = 5,00 ml
- \* distanza dalle strade = delibera g.p. n° 890 dd. 5/5/2006 e s.m.i.
- \* distacco tra i fabbricati = 10,00 ml, riducibile a 5,00 tra fabbricati appartenenti alla stessa unità aziendale.

10 bis. Oltre ai fabbricati di cui ai commi 9-10 è possibile la realizzazione di tettoie aperte monopiano che non costituiscono volume urbanistico aventi superficie coperta massima pari al 5 % della superficie del lotto su cui si edifica, formante un unico corpo con un massimo di mq. 100. L'altezza massima, misurata a metà falda, sarà inferiore o uguale a m.3.50. Distanze e distacchi sono quelli di cui al comma 9.

~~Gli indici fondiari dei precedenti commi 9 e 10 vanno riferiti alle superfici accorpate e si sommano.~~

11. stralciato

12. Nel caso di costruzioni aventi destinazione mista residenziale-produttiva, l'altezza massima realizzabile sarà quelle di cui al comma 10.

13. Le stalle e le strutture zootecniche a carattere non intensivo devono collocarsi ad una distanza di almeno 50 metri dalle aree residenziali e dalle aree pubbliche e di almeno 100 metri dalle prese d'acqua e dalle sorgenti.

Devono inoltre collocarsi in zone panoramicamente non protette.

Devono infine curare l'arredo circostante, anche con l'inserimento di alberature ad alto fusto.

Restano escluse dalle disposizioni del presente comma le stalle di dimensione modesta, annesse alla residenza.

14. Stralciato.

15. La edificabilità di cui ai commi precedenti è relativa alle singole unità aziendali ed è comprensiva anche delle superfici utili nette preesistenti che non raggiungano la superficie utile netta ammessa, come sopra specificato. In presenza di superficie utile netta preesistente<sup>7</sup>, inferiori alla superficie utile netta ammessa, la nuova superficie utile netta dovrà formare corpo unico con quelli preesistenti, prescindendo dal requisito della dimensione minima del lotto.

16. Nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 2.1, per gli edifici esistenti con destinazione agricola alla data di entrata in vigore del **PRG**, non aventi carattere storico-artistico, né pregio ambientale, e che richiedessero ristrutturazione al fine di garantirne la funzionalità, è ammesso comunque l'ampliamento, una tantum (tale termine è da considerarsi realizzabile anche mediante successivi interventi nel rispetto della percentuale massima di ampliamento originario. I succitati eventuali interventi successivi saranno annotati su apposito registro al fine di verificare il raggiungimento del massimo incremento ammesso), nelle seguenti misure:

- 70 mq di superficie utile netta o 20% della superficie utile esistente ~~del volume esistente~~, per destinazione residenziale;

- 20% della superficie utile netta esistente, per destinazioni produttive;

Gli ampliamenti sono soggetti soltanto al rispetto dell'altezza massima stabilita per i nuovi interventi e non devono sopravanzare ulteriormente i fronti, qualora le distanze dalle strade e dai confini fossero minori di quanto prescritto.

17. Nel rigoroso rispetto della tipologia e delle caratteristiche costruttive originarie, è ammesso il recupero a scopo residenziale di edifici rustici purché siano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2.1, mediante ristrutturazione con aumento della superficie utile netta esistente non superiore al 15%. Gli interventi dovranno essere in linea con quanto definito dall'art. 62 della L. 1/2008 e s.m.i.

17.1 E' ammessa l'attività agrituristica, ai sensi del comma 5 dell'art.37 del PUP secondo i disposti di cui all'art.81 del regolamento urbanistico edilizio provinciale;

18. E' comunque e sempre ammessa la costruzione di modeste strutture secondo le specifiche di cui al successivo articolo 13.2.

Sono altresì sempre possibili, nel rispetto del contesto paesaggistico e con esclusivo impiego di materiali tradizionali, i seguenti interventi:

- creazione di sentieri e camminamenti pedonali o carrabili a scopo agricolo;
- recinzioni e muri di delimitazione della proprietà di altezza non superiore a mt.1.20;
- opere di urbanizzazione primaria totalmente interrata.

19. Si applicano altresì le norme per la conservazione della qualità ambientale di cui all'articolo 9 punto 9.8.

20. La planimetria degli edifici rurali, ristrutturati o di nuova costruzione, da presentare in comune per il permesso di costruire, deve comprendere anche tutti gli annessi e gli eventuali altri manufatti pertinenti all'azienda.

### **Articolo 13.2 – MANUFATTI DI LIMITATE DIMENSIONI**

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art.84 del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale;

### **Articolo 13.3 – REALIZZAZIONE DI UN ULTERIORE UNITÀ ABITATIVA E DI FORESTERIA**

### **Articolo 13.4 – SERRE E TUNNEL A SCOPO AGRONOMICO**

1. Si rimanda all'art.87 del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale.

### **Articolo 14 - ZONE DI RILEVANZA LOCALE**

1. Sono quelle zone che, in base all'indagine agronomica specifica, presentano qualità e potenzialità complessivamente minori rispetto a quelle di interesse primario. Esse sono indicate topograficamente dal PRG.

2. In queste zone si applicano le prescrizioni del precedente articolo 13.

3. Alla richiesta di permesso di costruire deve essere allegata una relazione agronomica che illustri la necessità e la funzionalità dell'intervento.

Tale obbligo è escluso per gli interventi previsti dal precedente articolo 13.2.

### **Articolo 15 - IMPIANTI A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA**

1. Sono quelle zone destinate agli allevamenti zootecnici, esistenti e di nuovo impianto, nonché alle attività di conservazione e prima trasformazione dei prodotti agricoli.

Esse sono indicate topograficamente dal PRG.

2. Sono ammessi in queste zone:

- a) i manufatti e le infrastrutture ad esclusivo supporto dell'attività zootecnica;
- b) impianti per la conservazione e prima lavorazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
- c) l'abitazione del conduttore;
- d) l'attività agrituristica.**

3. I richiedenti il permesso di costruire devono essere iscritti alla Sezione Prima dell'Albo degli Imprenditori Agricoli di cui alla legge provinciale 26 novembre 1976, n° 39 e s.m.i., per gli interventi indicati alle lettere a) e c), d) del precedente comma 2.

4. Valgono i seguenti indici:

- \* indice di copertura = 50%
- \* lotto minimo = 3000 mq
- \* altezza massima = 9,50 ml, esclusi volumi tecnici.
- \* distanza dai confini = 5,00 ml
- \* distanza dalle strade = come da articolo 38.
- \* distacco tra i fabbricati = 10,00 ml (riducibile a ml. 5,00 qualora appartenenti alla stessa unità aziendale, per pareti non finestrate, ai sensi del D.M.1444/1968 e s.m.i.)

5. L'abitazione dei proprietari o dei conduttori non potrà superare il limite 400 mc e altezza Hf di 7,50 ml. La superficie utile netta della parte residenziale non può in alcun caso superare il 50% della superficie utile netta destinata ad attività produttive.

6. Per gli impianti esistenti, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, è consentito, per esigenze di migliore funzionalità, un ampliamento massimo, una tantum (tale termine è da considerarsi realizzabile anche mediante successivi interventi nel rispetto della percentuale massima di ampliamento originario. I succitati eventuali interventi successivi saranno annotati su apposito registro al fine di verificare il raggiungimento del massimo incremento ammesso), del 20% della superficie coperta esistente, comunque non superiore a 500 mq. **Si applica inoltre il comma 13 dell'art. 13.1.**

## Articolo 16 - AREE A PASCOLO

1. Sono le aree riservate prevalentemente alla promozione ed allo sviluppo della zootecnia. Esse sono indicate topograficamente dal PRG.

2. In questa categoria ricadono le zone erbate in cui si svolge l'alpeggio, le aree a prato di monte, più o meno sfalciate e gli arbusteti d'alta quota.

3. Tali aree svolgono una funzione di salvaguardia dell'ambiente montano e del suo assetto idrogeologico.

4. In coerenza con l'Art.39 delle Norme di Attuazione del PUP, si applicano in queste aree le prescrizioni che seguono.

5. Nell'ambito delle aree a pascolo sono ammessi esclusivamente gli interventi edilizi ed urbanistici finalizzati alla realizzazione ed alla ristrutturazione di manufatti destinati ad attività zootecniche e all'alloggio degli addetti, ovvero di strutture ed infrastrutture per la prima trasformazione dei prodotti della zootecnia. Limitatamente al recupero di edifici esistenti, è altresì consentita la destinazione d'uso agrituristica, anche affiancata dall'attività di maneggio.

6. Sono vietati nuovi insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione.

7. Per qualunque tipo di edificio ammesso valgono i seguenti indici:

- Uf utilizzazione fondiaria = 0.003 mq/mq
- lotto minimo = 10.000 mq
- volume massimo = 3000 mc

- superficie utile netta massima	= 400 mq/mq
- Hf altezza massima	= 7,50 ml
- distanza dai confini	= 5 mt
- distacco tra fabbricati	= 10 mt

8. Il permesso di costruire è subordinato alla trascrizione sull'apposito registro delle concessioni di tutte le particelle utili ai fini dell'utilizzazione degli indici di fabbricabilità.

9. In tali aree, oltre a quanto previsto precedentemente, sono consentiti i seguenti interventi:

- a) il miglioramento e la sistemazione delle strade di accesso ai pascoli ed alle attrezzature ad essi connesse, con sezione trasversale non superiore a ml 3,00;
- b) i lavori di ripristino e di potenziamento delle aree a pascolo, per il recupero funzionale ed ambientale di zone degradate mediante opere di bonifica montana;
- c) le opere di approvvigionamento idrico;
- d) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di risanamento degli edifici esistenti;
- e) l'ampliamento di tali edifici in ragione del 20% della superficie utile netta esistente, una tantum (tale termine è da considerarsi realizzabile anche mediante successivi interventi nel rispetto della percentuale massima di ampliamento originario. I successivi eventuali interventi successivi saranno annotati su apposito registro al fine di verificare il raggiungimento del massimo incremento ammesso). Gli ampliamenti sono soggetti soltanto al rispetto dell'altezza massima stabilita per i nuovi interventi e non devono sopravanzare ulteriormente i fronti, qualora le distanze dalle strade e dai confini fossero minori di quanto prescritto, salvo quanto previsto dall'art.4 c.6.

10. Gli edifici esistenti possono essere ristrutturati e destinati ad attività zootecniche e all'alloggio degli addetti o a diventare strutture e infrastrutture finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnia o destinati ad attività agrituristiche con funzione di rifugio, o di ristoro; essi saranno realizzati secondo la tipologia, la tecnica costruttiva ed i materiali locali.

11. Nel rispetto della tipologia e delle caratteristiche costruttive originarie, è ammesso il recupero a scopo residenziale di edifici rustici esistenti purché siano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2.1 del precedente art.13.1, per una quota di superficie utile netta complessivamente non superiore 75 mq. e comunque limitatamente a quanto consentito dal censimento del patrimonio edilizio montano.

12. Per il razionale utilizzo del patrimonio edilizio esistente, in riferimento all'art.39 comma 5 del PUP, si fa rimando alle norme tecniche di attuazione inerenti all'applicazione degli indirizzi ed i criteri di cui all'art.104 della L.P.15/2015. per la salvaguardia del patrimonio edilizio montano.

### **Articolo 17 - AREE A BOSCO**

1. Sono quelle aree caratterizzate dalla presenza di boschi di qualsiasi tipo e funzione, destinati alla protezione del territorio ed alla coltivazione nelle quali va razionalizzata e potenziata l'attività di forestazione. Esse sono indicate topograficamente dal PRG.
2. Fanno parte altresì delle aree a bosco le radure, i vuoti e le aree erbate o incolte intercluse.
3. In conformità all'Art.40 delle Norme di Attuazione del PUP, si applicano in queste aree le prescrizioni che seguono.

4. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere ammesse solo le attività e gli interventi previsti dal Piano Generale Forestale della Provincia, dai Piani di Assestamento Forestale, nonché lavori di sistemazione idraulico-forestale programmati dal Servizio Azienda Speciale di Sistemazione Montana.
5. Sono vietati nuovi insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione.
6. Nuove strutture ed infrastrutture sono consentite solo per usi forestali o di pubblica utilità, finalizzate al potenziamento delle attività forestali o per il presidio civile del territorio.
7. Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e interventi di ristrutturazione edilizia con variazioni delle destinazioni d'uso con i limiti fissati dal precedente Art.16 commi 10 e 11.
8. Nelle aree boscate di ridotte dimensioni, ubicate all'interno delle zone agricole o incuneate in esse, è ammesso il cambio di coltura, qualora l'area non abbia le caratteristiche specifiche di bosco in relazione alle specie, all'epoca e al tipo di impianto. Se l'area interessata è soggetta a vincolo idrogeologico, è richiesta la preliminare autorizzazione dell'Ispettorato Distrettuale delle Foreste.
9. Per il razionale utilizzo del patrimonio edilizio esistente, in riferimento all'art.40 comma 5 del PUP, si fa rimando alle norme tecniche di attuazione inerenti l'applicazione degli indirizzi ed i criteri di cui all'art.104 della L.P.15/2015.

#### **Articolo 18 - AREE AD ELEVATA INTEGRITA'**

1. Sono quelle aree che il PUP individua quali "Aree ad elevata naturalità e aree ad elevata integrità" in cui, per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono normalmente essere svolte attività che comportino insediamenti permanenti. Esse sono costituite prevalentemente da rocce, ghiaioni, pietraie, forre, greti, nonché da ambienti d'alta quota. Esse sono indicate topograficamente nella cartografia del PRG.
2. In conformità all'Art.24 delle Norme di Attuazione del PUP, si applicano in queste aree le prescrizioni che seguono.
3. Nelle aree ad elevata integrità è ammessa solo la realizzazione di manufatti speciali, finalizzati alla sicurezza ed al presidio civile del territorio, nonché di opere e di infrastrutture di interesse generale.
4. Per gli edifici esistenti è ammessa la ristrutturazione senza aumento della superficie utile netta e senza cambio di destinazione d'uso.
5. Oltre al recupero ed al mantenimento dei sentieri esistenti, è ammessa la costruzione di nuovi sentieri e tracciati alpinistici, purché dotati delle necessarie attrezzature e della segnaletica essenziale, salvaguardando l'ambiente.
6. Nell'ambito dei ghiacciai, oltre ai manufatti speciali di cui al precedente comma 3, è consentita la sola manutenzione e ristrutturazione delle strutture esistenti.

7. Per il razionale utilizzo del patrimonio edilizio esistente, in riferimento all'art.40 comma 5 del PUP, si fa rimando alle norme tecniche di attuazione inerenti l'applicazione degli indirizzi ed i criteri di cui all'art.104 della L.P.15/2015

8. Per i manufatti e residuati costruttivi storici risalenti alla prima guerra mondiale, sono consentiti interventi di restauro, con recuperi da attuare anche sulla base di documentazione iconografica e fotografica.

**TITOLO QUARTO  
PRESCRIZIONI PER IL TERRITORIO URBANIZZATO E URBANIZZABILE**

**CAPITOLO PRIMO  
NORME PER I TESSUTI URBANI DI ANTICA E RECENTE FORMAZIONE**

**Articolo 19 - PIANO GENERALE PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI**

1. Il PGTIS, redatto ai sensi della legge provinciale 6 novembre 1978, n° 44 e successive modifiche ed integrazioni e facente parte integrante del **PRG**, è redatto su cartografie apposite, alle quali si rimanda per la individuazione puntuale degli interventi ammessi. Nelle tavole del **PRG** sono sintetizzati i perimetri dei singoli centri storici.
2. Sono altresì individuati gli edifici di notevole interesse storico-architettonico sparsi sul territorio.
3. Stralciato.
4. Eventuali incongruenze grafiche fra il PGTIS e il PUC sono risolte a favore del PGTIS.
5. La variante al PRG del marzo 2003 interessa parzialmente anche alcuni limitati aspetti del centro storico. Pertanto le previsioni contenute nell'allegato alla variante denominato "MODIFICHE AL PIANO GENERALE A TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI" e nelle norme di attuazione del PIANO GENERALE A TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI modificate, sostituiscono le corrispondenti previsioni cartografiche e normative dell'originario PGTIS.
6. Negli spazi liberi di pertinenza degli edifici possono essere realizzate le costruzioni accessorie così come definite nel successivo art.23

**Articolo 20 - TESSUTI URBANI DI ANTICA FORMAZIONE**

1. Il **PRG** individua topograficamente i tessuti urbani di antica formazione, esterni ai perimetri del PGTIS e contigui alle aree in essi comprese, classificati Zone Territoriali Omogenee "A".

2. I tipi di intervento ammessi nei tessuti urbani di antica formazione (oltre alla conservazione degli edifici esistenti, con sole operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, ovunque ammessa con semplice autorizzazione), riguardano:

- a) il risanamento statico ed igienico degli edifici esistenti;
- b) la ristrutturazione degli edifici esistenti, che non comporti demolizione e ricostruzione totale;

3. Il risanamento degli edifici esistenti comprende tutte le operazioni volte al recupero delle parti fatiscenti di un edificio al fine di ripristinarne le caratteristiche generali, originali, con possibilità di limitate modifiche strutturali e distributive per conseguire indici e tipi di utilizzo più adeguati alle esigenze moderne.

4. La ristrutturazione degli edifici esistenti comprende tutte le operazioni tendenti ad adeguare un edificio a nuove e diverse esigenze rispetto alla destinazione originaria.

E' ammessa la possibilità di ampliamento, anche mediante successivi interventi purché tutti compatibili con la tipologia originaria e la superficie utile netta massima ammessa.

Gli ampliamenti possono essere realizzati sia per aggiunte laterali che per soprizzo mediante:

- accorpamento e/o completamento di corpi di fabbrica aggiunti, in tempi successivi, all'organismo edilizio (come ad esempio vani scala esterni in c.a. privi di tamponamento, terrazzi in c.a. di ampie dimensioni chiusi o meno al piano terra depositi, locali accessori ecc);
- sopraelevazione per consentire il recupero abitativo del sottotetto;
- completamento con forma geometrica chiusa della pianta dell'organismo edilizio esistente.
- modesta dilatazione della superficie esistente, purché ciò sia compatibile con i caratteri dell'edificio esistente e del suo intorno.

Gli ampliamenti previsti dal presente articolo oltre che dover rispondere a caratteristiche formali e compositive compatibili con il corretto inserimento dell'ampliamento nel contesto edificato circostante, sono vincolati alle seguenti prescrizioni:

- l'ampliamento in sopraelevazione è ammesso solo fino al raggiungimento delle altezze minime stabilite con deliberazione della Giunta Provinciale n° 7694 del 17 settembre 1976 e successive modificazioni "Norme di modificazione e di integrazione alle vigenti disposizioni statali relativamente all'altezza minima e ai requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione";
- l'ampliamento in aggiunta laterale, se previsto in continuità con il prospetto fronte strada dovrà rispettare l'allineamento stradale attuale o quello eventualmente indicato dagli edifici contigui;
- la misura massima dell'ampliamento, sia per aggiunta laterale che per soprizzo, è pari al 15% superficie utile netta preesistente; Dal computo delle superfici sono da escludersi i porticati ad uso pubblico, le superfetazioni, i locali ricavati dalla copertura di cortili, le tettoie, le logge murate, le costruzioni provvisorie.

Gli interventi sopra indicati non sono consentiti ove possano compromettere la conservazione e la valorizzazione dei particolari architettonici e decorativi di pregio, sia interni che esterni, eventualmente presenti negli edifici interessati; è d'obbligo il restauro, ai fini del recupero o anche della semplice conservazione testuale, degli stessi elementi (scale in pietra, volte di particolare interesse, portali, porte interne con cornici in pietra, pavimentazioni, rivestimenti lignei e decorazioni a stucco di pareti e soffitti, affreschi, stufe, camini, ecc.) dovunque dislocati. Stante l'applicazione in tale zona della norma della ristrutturazione degli edifici in centro storico, per gli altri parametri edificatori, come distacchi, distanze ecc. si applicano le corrispondenti norme del PGTIS e cioè:

- a) per le distanze delle costruzioni e per i distacchi fra i fabbricati valgono le norme del Codice Civile;
- b) in caso di sopraelevazione dell'edificio è comunque ammessa la continuità in verticale con le murature perimetrali dell'edificio esistente;

### **Articolo 21 - TESSUTI URBANI DI RECENTE FORMAZIONE - AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO**

1. Il **PRG** individua topograficamente i tessuti urbani di recente formazione, classificati Zone Territoriali Omogenee "B".
2. Oltre al risanamento statico ed igienico ed alla ristrutturazione degli edifici esistenti, nonché alle operazioni di manutenzione, sono ammesse in queste zone le nuove costruzioni, assoggettate a permesso di costruire.
3. Nella cartografia del **PRG** sono indicati, mediante appositi cartigli, l'altezza massima e l'indice di fabbricazione fondiario.
4. Ove tali parametri non fossero indicati, si assumono i seguenti:

* [Hf] altezza a metà falda	= 10.00 ml
* [m] altezza del fronte o della facciata	= 8.50 ml
* [Uf] indice di utilizzazione fondiaria	= 0.47 mq/mq
* [Hp] altezza per numero di piani	= 3 piani fuori terra
5. Le distanze dai confini sono quelle prevalenti nei lotti edificati circostanti, con un minimo di ml 5,00.  
Le distanze dalle strade sono quelle del successivo articolo 38.  
Il distacco minimo tra i fabbricati è stabilito nella misura di 10,00 ml.
6. Per gli eventuali edifici esistenti in queste zone alla data di entrata in vigore del PRG è ammesso l'ampliamento nel limite massimo del 20% della superficie utile netta preesistente anche mediante successivi interventi e a prescindere dal rispetto dell'altezza massima prevista per i nuovi interventi.

#### **Articolo 21.1 - AREE RESIDENZIALI SATURE**

1. Sono aree residenziali interamente edificate, da consolidare o qualificare senza aumentarne la densità edilizia. Non è ammessa la costruzione di nuovi edifici nelle aree libere. Sono consentite esclusivamente operazioni di riqualificazione dell'edificazione esistente, anche con ricorso ad interventi di sostituzione edilizia o demolizione e ricostruzione su nuovo sedime definiti ai sensi dell'art.77 della l.p.15/2015.  
Per favorire l'ammodernamento del patrimonio edilizio, è consentito ampliare la superficie utile netta esistente alla data di approvazione della presente variante al PRG, da effettuarsi indipendentemente dall'indice fondiario di zona ed eseguibile anche tramite interventi successivi per un massimo totale consentito del 10%. Sono inoltre applicabili i bonus energetici inerenti il miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili.

2. Valgono le disposizioni dell'art.21 – comma 5.


#### **Articolo 22 - DESTINAZIONI D'USO AMMESSE**

1. Nelle aree di cui al presente CAPITOLO PRIMO sono ammesse le destinazioni residenziali e le attività con esse compatibili. Sono motivi di incompatibilità i rumori, gli odori e il traffico indotto.
2. Sono ammesse attività produttive, con laboratori di dimensione non superiore a 200 mq, purché non nocive né moleste, ed attività commerciali al dettaglio, con superficie di vendita non superiore a 400 mq.


### Articolo 23 – COSTRUZIONI ACCESSORIE

1. la costruzione accessoria è un manufatto al servizio durevole di un edificio principale, secondo le previsioni tipologiche e dimensionali stabilite dagli strumenti urbanistici comunali. Devono preliminarmente essere costruite nel corpo del fabbricato principale o essere ad esso aderenti.
2. Nelle zone di pertinenza degli edifici esistenti, è ammessa la realizzazione di una costruzione accessoria per ogni edificio principale, da destinare a legnaia, garage o accessorio dell'abitazione con le seguenti caratteristiche:
  - la struttura sia in legno, ad eccezione del basamento di fondazione in muratura, pietrame o cemento armato;
  - la struttura della copertura sia in legno;
  - il manto di copertura sia come l'edificio principale o in lamiera;
  - le dimensioni planimetriche massime siano 5ml. per 4ml. ( max.20 mq ) e altezza massima 3,5 ml..
3. Tuttavia per le costruzioni accessorie esistenti in muratura, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia Comunale, valuterà l'opportunità di prescrivere la conservazione delle murature, delle coperture e l'impiego dello stesso tipo di muratura per la costruzione o ristrutturazione degli accessori stessi.
4. Qualora l'altezza delle costruzioni accessorie esistenti sia superiore a 3,50 ml. può essere conservata anche in caso di rifacimento, salvo diverso parere della Commissione Edilizia Comunale.
5. Le costruzioni accessorie non costituiscono superficie utile netta trattandosi di manufatti supplementari rispetto all'edificio principale, negli accessori realizzati ai sensi del presente articolo non è ammessa la residenza, fatto salvo il caso in cui siano rispettati anche i parametri prescritti per la residenza (indice fondiario, altezza, distanze, superficie minima alloggio, rapporti di illuminazione, altezze interne ecc.).
6. Per gli interventi di ristrutturazione e di ricostruzione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 77 della l.p.15/2015 nonché da quanto disposto dai precedenti commi 3 e 4. Per le nuove costruzioni accessorie, qualora non siano realizzati in aderenza è prescritta una distanza minima dagli edifici e fra loro medesimi di 3.00 mt misurati sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni.

**LEGNAIA ISOLATA** grigliato a 45° o diritto



**LEGNAIA IN ADERENZA** grigliato a 45° o diritto



**Articolo 24 - AREE DI RISPETTO A TUTELA DI INSEDIAMENTI STORICI stralciato****Articolo 25 - AREE A VERDE PRIVATO**

1. Il **PRG** individua topograficamente le aree a verde privato.
2. Dette aree devono restare inedificate e possono essere modificate esclusivamente per **quanto riguarda** il tipo di coltura o trasformate in aree verdi (giardini e parchi) di uso privato, condominiale o pubblico. Per la scelta delle specie si rimanda, qui e altrove, ai Regolamenti Edilizi, essendo comunque vietate le specie esotiche.
3. Sono tuttavia ammesse le recinzioni, gli accessi rotabili e i parcheggi in superficie ed interrati ad esclusione della parte strettamente necessaria per l'accesso (max 3 ml) sempreché venga ripristinato l'originario profilo del terreno e la superficie venga mantenuta a verde.  
Per i fondi ricadenti in aree a pericolosità elevata o moderata della carta di pericolosità geologica ed in ambito fluviale ecologico, non è ammesso alcun tipo di edificazione.
4. Per gli edifici esistenti in tali aree sono ammesse operazioni di manutenzione, di restauro e di ristrutturazione, con aumento del 20% della superficie utile netta esistente, una tantum (tale termine è da considerarsi realizzabile anche mediante successivi interventi nel rispetto della percentuale massima di ampliamento originario. I succitati eventuali interventi successivi saranno annotati su apposito registro al fine di verificare il raggiungimento del massimo incremento ammesso.  
Distanze dai confini di proprietà e distacchi fra fabbricati sono stabilite rispettivamente pari a 5,00 mt. e 10,00 mt.

Sono fatte salve le facoltà di cui al precedente art. 23.

**Articolo 25 bis - INTERVENTI PUNTUALI stralciato****Articolo 25 ter – AREE DI RISERVA IDRICA stralciato****Articolo 25 quater - MANUFATTI MINORI DI INTERESSE STORICO-CULTURALE**

1. Sotto la denominazione di manufatti minori di interesse storico-culturale sono compresi i manufatti, singoli o riuniti in complessi, quali: edicole votive, fontane, edifici per attività speciali o di difesa, che costituiscono elementi rappresentativi della cultura, del costume o delle attività tipiche della vita sociale del passato.
2. Tali manufatti minori, pur non evidenziati nelle carte di piano, vanno assoggettati a conservazione (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione) ai fini del mantenimento o del recupero delle funzioni originali o della semplice conservazione della testimonianza storica.
3. Gli interventi ammessi dovranno rispettare la tipologia e gli elementi architettonici costruttivi originali.
4. Il presente articolo si applica su tutto il territorio comunale, ad esclusione delle zone soggette a PGTIS.

**Articolo 25 quinquies - MANUFATTI SPARSI stralciato**

## CAPITOLO SECONDO NORME PER LE AREE RESIDENZIALI DI NUOVO IMPIANTO

### Articolo 26 - NORME GENERALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

1. Le norme di cui al presente CAPITOLO SECONDO si applicano alle aree edificabili di nuovo impianto, con destinazione residenziale, classificate Zone Territoriali Omogenee "C" e indicate topograficamente dal **PRG**.

2. Il PRG indica topograficamente le parti di queste zone dove l'edificazione deve essere preceduta da un Piano Esecutivo: Piano di Lottizzazione, se di iniziativa privata, o Piano Attuativo, se di iniziativa comunale.

3. La progettazione delle nuove espansioni residenziali deve mirare a realizzare complessi a carattere unitario, organicamente strutturati e attentamente inseriti nel paesaggio circostante.

4. Nella cartografia del **PRG** sono indicate, mediante appositi cartigli, l'altezza massima e l'indice di fabbricabilità territoriale da assumere nei Piani Esecutivi.

5. Ove tali parametri non fossero indicati, si assumono i seguenti:

* [Hf] altezza a metà falda	= 10.00 ml
* [m] altezza del fronte o della facciata	= 8.50 ml
* [Uf] indice di utilizzazione fondiaria	= 0.47 mq/mq
* [Hp] altezza per numero di piani	= 3 piani fuori terra
* distanza dai confini	= mt.5.00
* distanza fra fabbricati	= mt.10.00

6. Spetta ai Piani attuativi definire planimetricamente e volumetricamente la distribuzione spaziale degli edifici e le loro caratteristiche tecniche, la localizzazione, il tipo e le caratteristiche fisiche dei servizi di zona, la viabilità interna, le aree verdi pubbliche e private e le aree per parcheggio.

7. Per le destinazioni d'uso ammesse si applicano le norme del precedente articolo 22.

8. Per gli eventuali edifici esistenti in queste zone alla data di entrata in vigore del PRG si applicano le norme dell'art. 21 comma 6.

9. Nelle parti di queste zone, non assoggettate a Piano attuativo, si applicano le norme del precedente articolo 21.

### CAPITOLO TERZO NORME PER I SERVIZI PUBBLICI E GLI INTERVENTI PUNTUALI

#### Articolo 27 - SERVIZI PUBBLICI IN TESSUTO URBANO

1. Il **PRG** individua in modo specifico, secondo le precisazioni di cui al successivo articolo 28, la localizzazione nel tessuto urbano, esistente o in progetto, dei servizi pubblici di cui agli articoli 14 e 15 delle Norme di Attuazione del PUP, raggruppati nei seguenti livelli e nelle seguenti Zone Territoriali Omogenee:

\* livello provinciale

Zone Territoriali Omogenee "F1"

\* livello locale

Zone Territoriali Omogenee "F2"

ZTO "F2a" - attrezzature per l'istruzione

ZTO "F2b" - attrezzature di interesse comune

ZTO "F2c" - attrezzature per il gioco e lo sport,  
giardini e parchi urbani

ZTO "F2d" - parcheggi.

2. Le aree destinate dal **PRG** ai servizi pubblici, di cui al comma precedente del presente articolo, sono da considerare di pubblica utilità e soggette pertanto alle leggi in materia.

3. Per gli edifici residenziali esistenti in queste zone alla data di entrata in vigore del PRG (24/03/1993) è ammessa la ristrutturazione con l'ampliamento, una tantum (tale termine è da considerarsi realizzabile anche mediante successivi interventi nel rispetto della percentuale massima di ampliamento originario. I succitati eventuali interventi successivi saranno annotati su apposito registro al fine di verificare il raggiungimento del massimo incremento ammesso), del 15% della superficie utile netta esistente anche a prescindere dal rispetto dell'altezza massima prevista per i nuovi edifici.

4. Tutte le opere da realizzare nelle aree a servizi pubblici costituiscono interventi di interesse pubblico, di norma da realizzare da parte dell'Ente pubblico su aree già appartenenti alla pubblica amministrazione o da questa acquisite.

E' altresì consentita la realizzazione e gestione degli interventi da parte di privati, a propria cura e spese, previa approvazione dell'iniziativa da parte del Consiglio Comunale, purché venga sempre garantita anche attraverso apposita convenzione, la fruibilità da parte della collettività di una superficie almeno pari a quella prevista dal PRG.

5. Ad avvenuta ultimazione della realizzazione delle opere previste dal presente articolo, laddove le stesse siano poste sotto il livello del terreno sarà possibile da parte dell'amministrazione accordare un diritto di superficie delle suddette aree a privati confinanti i quali potranno così utilizzarle secondo la disciplina prevista dall'art. 27 delle norme di attuazione del P.G.T.I.S. (disciplina degli spazi aperti).

#### Articolo 28 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER PUBBLICI SERVIZI IN TESSUTO URBANO

1. Il **PRG** individua in modo specifico, con delimitazione particellare, le aree dei servizi pubblici esistenti che si confermano e di quelle destinate a servizi pubblici aggiuntivi.

2. Nei tessuti urbani esistenti, di antica o recente formazione, sottoposti specificamente a Piano attuativo preventivo, la specifica localizzazione dei servizi pubblici è demandata alla formazione del Piano attuativo preventivo e deve essere dettagliatamente definita, anche per quanto riguarda gli aspetti economici, in sede di convenzione con gli operatori che attueranno il Piano attuativo.

3. Nei nuclei residenziali di nuovo impianto il **PRG** individua le aree residenziali complessive soggette a Piano attuativo preventivo, comprensive quindi dei relativi servizi di interesse locale, da specificare e localizzare in sede di Piano attuativo e di convenzione.

### **Articolo 29 - INTERVENTI PUNTUALI IN TESSUTO URBANO**

1. All'interno degli abitati e delle loro previste espansioni, oltre ai servizi sociali aggiuntivi di cui al precedente articolo 28, il Comune individua gli interventi puntuali di cui al secondo comma del presente articolo, comprendenti opere di interesse pubblico, incidenti su specifici immobili, aree o edifici, atte ad elevare il tono dell'ambiente fisico circostante e ad incrementare il livello di vita associata.

2. Detti interventi puntuali riguardano:

- a) la sistemazione e valorizzazione di piazze esistenti, da attrezzare mediante piantumazioni arboree, creazione di aree di sosta e di ricreazione, con fontane e panchine, riordino della circolazione e delle aree di parcheggio, illuminazione, ecc.;
- b) la realizzazione di nuove piazze attrezzate;
- c) la pedonalizzazione di strade e slarghi, con riordino della pavimentazione e dell'illuminazione pubblica;
- d) la valorizzazione di assi forti commerciali, da potenziare o da creare ex novo;
- e) la realizzazione di parcheggi, in superficie o sotterranei, all'interno o ai bordi degli abitati;
- f) la introduzione di masse arboree compatte o di filari alberati, all'interno o all'esterno degli abitati, a fini paesaggistici;
- g) la cinturazione arborea compatta, a fini paesaggistici;
- h) operazioni di ritocco alla viabilità esistente;
- i) interventi specifici per la valorizzazione o creazione di punti di sosta panoramici.

3. Tutti gli interventi puntuali, di cui ai commi precedenti, costituiscono interventi di interesse pubblico, da realizzare su aree pubbliche o da acquisire a pubblico demanio, e da finanziare con risorse pubbliche, ma senza escludere il concorso di risorse private.

4. La progettazione degli interventi puntuali è a carico dell'ente locale e la precisazione delle aree avviene in sede di progetto dell'opera.

### **Articolo 30 - PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI**

1. Per le aree di pubblico interesse, ovvero per le Zone Territoriali omogenee ZTO "F1", "F2a", "F2b" e "F2c" è prescritta l'altezza massima di 10,00 metri.  
L'indice di copertura non dovrà superare il 60% dell'area fondiaria.  
Almeno il 10% di essa deve essere sistemato a verde ed almeno il 10% a parcheggio.

2. Le distanze dalle strade e dai confini devono essere non minori di 5,00 ml.  
Il distacco fra i fabbricati deve essere non minore di 10,00 ml.

3. Nelle ZTO “F2d” possono essere realizzati sia parcheggi a raso che interrati, che in edifici parzialmente o totalmente fuori terra. La realizzazione dei parcheggi indicati in cartografia potrà essere di iniziativa pubblica oppure privata, a condizione che venga garantito l’uso pubblico almeno per la superficie di parcheggio riportata nel PRG.

Almeno il 10% dell'area fondiaria deve essere sistemata a verde.

Per consentire l’agevole realizzazione del fabbricato da adibire a Centro Multiservizi sulle pp. ff. 58/1, 58/2 e 60/1 a modifica dei parametri di cui all’art. 30 delle Norme di Attuazione del PRG vigente, si stabiliscono per l’intervento i seguenti parametri edificatori, dando atto che ricadendo l’intervento in Centro Storico per quanto non disciplinato si applicano le norme del Codice Civile e quelle del PGTIS:

Distanza dal confine:	0 mt.
Distanza dagli edifici:	3,00 mt.
Distanza dalle strade:	0 mt.
Altezza max. fuori terra:	10,00 mt.
Rapporto di copertura:	100%
Spazi a verde:	non previsti
Spazio per parcheggio:	da normativa.

## CAPITOLO QUARTO NORME PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

### Articolo 31 - IMPIANTI PRODUTTIVI ISOLATI, DA MANTENERE

1. Gli impianti produttivi industriali, artigianali, commerciali e turistico/alberghieri isolati, esterni ad aree produttive attrezzate o da attrezzare, ritenuti non nocivi né molesti, individuati dal **PRG** con apposito contrassegno, sono confermati allo stato di fatto, con le seguenti prescrizioni.

2. Essi non possono subire incrementi, eccezione fatta per un aumento, una tantum (tale termine è da considerarsi realizzabile anche mediante successivi interventi nel rispetto della percentuale massima di ampliamento originario. I successivi eventuali interventi successivi saranno annotati su apposito registro al fine di verificare il raggiungimento del massimo incremento ammesso), del 10% della superficie utile netta (SUN), per comprovate esigenze di riordino del ciclo produttivo. Aumenti maggiori del 10% sono specificamente indicati nella grafia del **PRG**.

Esigenze di ulteriore incremento possono essere soddisfatte con il trasferimento dell'impianto in area attrezzata.

L'ampliamento deve essere adiacente all'edificio esistente.

3. Per gli impianti confermati allo stato di fatto devono essere garantite le condizioni di non nocività e di non molestia acustica del processo produttivo, cessando le quali, il Sindaco ingiunge il trasferimento in area produttiva attrezzata.

4. Devono essere garantite condizioni di razionale accessibilità all'impianto e di sosta agli autoveicoli impiegati per operazioni inerenti il processo produttivo o le fasi di distribuzione dei prodotti.

5. Le aree verdi con funzioni di filtro ambientale, indicate dal **PRG** ai lati degli impianti, devono essere realizzate a spese delle relative aziende.

6. Gli impianti produttivi industriali e artigianali inutilizzati, anche se non indicati topograficamente dal **PRG**, possono essere recuperati **ad usi industriali, artigianali e commerciali**, con operazioni di ristrutturazione e nei limiti del secondo comma del presente articolo e con tutte le altre condizioni del presente articolo.

### Articolo 32 - IMPIANTI PRODUTTIVI ISOLATI, DA TRASFERIRE stralciato

### Articolo 33 - AREE PRODUTTIVE DI INTERESSE LOCALE

1. Sono zone destinate agli insediamenti produttivi, con annesso officine, magazzini, depositi, silos, nonché attività di deposito o di magazzinaggio e di vendita di materiali, di componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni, compresi gli spazi per lo stoccaggio, l'esposizione e la vendita.

2. Le zone produttive sono destinate allo svolgimento delle seguenti attività:

a) lavorazione e trasformazione di prodotti minerali, qualora non siano collocabili nelle aree estrattive ai sensi della disciplina provinciale in materia di cave e purché la localizzazione e le

modalità di gestione dell'attività siano compatibili sotto il profilo ambientale e paesaggistico e con le altre attività ammesse nell'area produttiva;

b) allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d'impatto ambientale;

c) impianti e depositi per l'autotrasporto;

d) commercio all'ingrosso.

3. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi sono ammesse attività di commercializzazione dei relativi prodotti.

4. Non sono consentiti nelle zone per attività produttive gli insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione salvo un appartamento per il custode o il titolare dell'azienda per ciascun impianto o laboratorio, appartamento che non potrà superare i 400 mc.

Ai sensi dell'articolo 48 dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale, con regolamento sono stabiliti i casi e le condizioni per consentire l'eventuale realizzazione di una ulteriore unità abitativa nell'ambito della medesima impresa al fine di garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali.

5. Gli impianti dovranno essere attrezzati contro l'inquinamento dell'atmosfera, del suolo e delle acque, secondo la legislazione vigente, e con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. delle Leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (DPGP 26.01.1987, nr. 1-41/Legisl. e s.m.i.) e della L.P. 18.03.1991 nr. 6 e regolamento di esecuzione approvato con DPGP 04.08.1992, nr. 12-65/Legisl. e s.m.i.

Si applicano in queste aree, classificate Zone Territoriali Omogenee "D4", le seguenti prescrizioni, in conformità all'articolo 17 delle Norme di Attuazione del PUP.

### Articolo 33.1 - esistenti - ZTO "D4"

1. Il **PRG** individua topograficamente le aree industriali ed artigianali di livello comunitario e locale esistenti.

2. Gli interventi edilizi in queste aree sono soggetti a permesso di costruire, nel rispetto dei parametri che seguono:

\* indice di copertura = 60%

\* lotto minimo = 1000 mq

\* altezza massima = 10,00 ml

\* distanza dai confini = prevalentemente esistente nei lotti circostanti  
con un minimo di ml 5,00

\* distanza dalle strade = come da successivo articolo 38

\* distacco tra i fabbricati = 10,00 ml.

3. E' ammessa per ciascuna unità produttiva l'abitazione del proprietario o del custode, per un massimo di 400 mc, purché la parte destinata ad attività produttiva abbia una cubatura di almeno 1000 mc.

4. Almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere destinata a verde ed almeno il 10% a parcheggio.

5. Gli eventuali edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PRG (24/03/1993), a destinazione residenziali o diversa, possono comunque essere ristrutturati con ampliamento, una tantum (tale termine è da considerarsi realizzabile anche mediante successivi interventi nel rispetto della percentuale massima di ampliamento originario. I succitati eventuali interventi

successivi saranno annotati su apposito registro al fine di verificare il raggiungimento del massimo incremento ammesso), nel limite del 20% della superficie utile netta del volume preesistente.

6. In loc. Arven, le pp. ff. 976/1, 977, 1005/1, 1005/2 e 1006, sono riservate esclusivamente all'insediamento di attività di stoccaggio, deposito e commercializzazione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti afferenti alla Segheria Perer, ed eventuale alloggio del custode, con esclusione di attività di produzione e trasformazione.

## Articolo 34 – AREE PER ATTIVITA' COMMERCIALI

### 34.1 - Disciplina del settore commerciale

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento del P.R.G. alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della L.P. 30 luglio 2010 n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1339 dd. 01 luglio 2013 (Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) di seguito: criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

2. Qualora le disposizioni normative provinciali richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.

### 34.2 - Tipologie commerciali e definizioni

1. Per i fini di cui alle presenti norme, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla Del.G.P. n. 1339 dd. 01.07.2013 e s.m.i. come modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 678 di data 09 maggio 2014, n. 1689 di data 06 ottobre 2015 e n. 1751 di data 27 ottobre 2017. Ulteriori specificazioni sono contenute nel D.P.P. 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss.mm.. In particolare si intendono medie strutture di vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a mq. 150 e fino a mq. 800.

2. Ai fini delle presenti norme, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

### 34.3 - Localizzazione delle strutture commerciali

1. Sul territorio del comune di Samone fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l'attività di commercio all'ingrosso.

2. Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia di PRG, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi delle presenti norme di attuazione, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

3. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n.

42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento.

4. All'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita.

5. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree:

- a) aree di servizio viabilistico
- b) aree per attività agro-silvo-pastorali;
- c) aree per attrezzature e servizi pubblici;
- d) aree a verde privato e servizi alla residenza;
- e) fasce di rispetto.
- f) Riserve naturali provinciali e relative aree di valorizzazione.
- g) Siti di interesse comunitario.

#### 34.4 - Attività commerciali nelle aree produttive del settore secondario

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.

2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:

- a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;
- b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.

#### 34.5 - Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli

Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del PUP e nei limiti previsti dall'comma 2135 del Codice Civile e dal D.Lgs. 18.05.2001 n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001).

#### 34.6 - Attività commerciali all'ingrosso

1. Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.

2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sono ammessi esercizi al dettaglio e all'ingrosso sia congiuntamente che da solo, di qualsiasi dimensione, limitatamente

alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP.

3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale il commercio all'ingrosso di merceologie diverse da quelle del comma 2, può essere esercitato solo singolarmente e cioè in assenza di commercio al dettaglio.

#### **Articolo 34.7 - SPAZI DI PARCHEGGIO**

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto 10 dai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:

- a) all'interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri;
- b) all'esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri.

3. L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano. Nel caso in cui le variazioni non siano soggette a **permesso di costruire** o a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della **legge per il governo del territorio**, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio.

4. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (cioè non congiuntamente al dettaglio) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dall'Allegato 3 alla deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. (tabella A – Categoria C1).

5. L'attività commerciale multiservizio di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi.

#### **Articolo 34.8 - ALTRE DISPOSIZIONI**

1. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 250 devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

2. All'esterno dei centri storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq. 500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

#### **Articolo 34.9 - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DISMESSI**

1. Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica e ambientale, per gli interventi finalizzati all'ampliamento di grandi strutture di vendita o delle medie strutture oltre la soglia dimensionale che utilizzano edifici dismessi da sottoporre ad interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico ed architettonico, insediati all'esterno degli insediamenti storici, si applica il punto 3.5, secondo periodo dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

#### **Articolo 34.10 - AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI ENTRO LA SOGLIA DIMENSIONALE MASSIMA**

1. Per l'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3, e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3,6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

#### **Articolo 34.11 - AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI OLTRE LA SOGLIA DIMENSIONALE E DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI**

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno 5 anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20% della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

#### **Articolo 34.12 - CRITERI SPECIFICI NEL CASO DI AMPLIAMENTO IN EDIFICI ESISTENTI**

1. Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica e ambientale, per gli interventi finalizzati all'ampliamento di grandi strutture di vendita o delle medie strutture oltre la soglia dimensionale che utilizzano edifici dismessi da sottoporre a interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico e architettonico, insediati all'esterno degli insediamenti storici, si applica il punto 6.5, secondo periodo dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale".

#### **Articolo 34.13 - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**

Per la valutazione di impatto ambientale (VIA) valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

#### **Articolo 35 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE TURISTICHE**

##### **Articolo 35.1 - AREE PER ATTIVITÀ ALBERGHIERE - ZTO "D7"**

1. Il PRG individua topograficamente le aree per attività alberghiere, classificati Zone Territoriali Omogenee "D7".

2. Si applicano i seguenti indici edilizi:

- a) [Uf] 0.60 mq/mq
- b) [m] altezza del fronte o della facciata: 12.00 m
- c) [Hp] 4 piani fuori terra
- d) distanza dai confini mt.5.00 + 50% dell'altezza eccedente i 10 mt.
- e) distanza fra fabbricati mt.10.00 + 50% dell'altezza eccedente i 10 mt.

3. Stralciato.

4. Stralciato

5. Sono esclusivamente ammesse in queste aree le attività alberghiere.  
E' ammessa la destinazione commerciale dei piani terra dei fabbricati.  
E' ammessa la realizzazione dell'abitazione per il proprietario o custode dell'attività.

#### **Articolo 35.2 - AREE PER CAMPEGGI stralciato**

#### **Articolo 36 - RIFUGI**

1. I rifugi e i bivacchi esistenti sono mantenuti allo stato di fatto.
2. Sono ammesse operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.
3. Nell'ambito naturale del Lagorai nuovi rifugi sono ammessi soltanto dopo l'approvazione **del Piano Attuativo**.

#### **Articolo 37 - PERCORSI TURISTICI**

1. Anche se non specificamente indicati nelle tavole del **PRG**, devono essere valorizzati su tutto il territorio comprensoriale i percorsi turistici: sentieri pedonali e piste ciclabili o per tragitti a cavallo. Particolare riguardo deve essere attribuito ai sentieri pedonali esistenti, o in progetto, da dotare di adeguata segnaletica e di punti di sosta attrezzati, alla individuazione e realizzazione di piste ciclabili in sede separata, oltreché alla individuazione di tragitti idonei alla equitazione.
2. Le specificazioni di cui sopra sono di competenza degli Enti Locali.

## TITOLO QUINTO OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE

### Articolo 38 - STRADE

1. Il **PRG** indica le strade esistenti e le varianti di progetto: viabilità principale esistente, viabilità esistente da potenziare, viabilità in progetto, svincoli selezionati.

2. Tutti gli interventi che determinino una modifica di strade di interesse provinciale quali ampliamenti, rettifiche planimetriche e/o altimetriche o la formazione di nuovi accessi, dovranno essere preventivamente concessi per mezzo dei necessari nulla osta o autorizzazioni rilasciate dal competente Servizio Gestione Strade.

3. In relazione all'articolo 24 delle Norme di Attuazione del PUP, si applicano le norme della **DELIBERA G.P. N° 909 DD. 03/02/1995**, come riapprovato con delibera della Giunta Provinciale n.890 d.d.5 maggio 2006 e successivamente modificato con deliberazioni n.1427 d.d.1 luglio 2011 e n.2088 dd. 4 ottobre 2013.

4. Le fasce di rispetto possono essere indicate graficamente dal **PRG**; In caso di incongruenza, prevalgono le norme della delibera.

In generale, per le strade classificate dalla tabella B allegata alla delibera come "altre strade" le zone di rispetto, anche se non indicate topograficamente dal **PRG** al di fuori delle ZTO A, B, C, D, F, sono così definite:

\* strade esistenti da potenziare: = 20,00 ml

\* strade di progetto: = 30,00 ml.

Per le strade d'interesse locale, in ragione della loro limitata importanza e dell'acclività dei versanti, a fronte dei limitati interventi di adeguamento necessari che consisteranno prevalentemente in rettifiche, allargamenti, costruzione di eventuali marciapiedi ecc., le fasce di rispetto sono così definite:

\* tratti di strade esistenti da potenziare: = 6,00 ml

\* nuovi tratti di strade di progetto: = 9,00 ml.

Le strade che attraversano zone agricole o forestali possono essere soggette a limitati interventi di adeguamento che consisteranno prevalentemente in rettifiche, allargamenti. Esse non sono gravate da fasce di rispetto stradale, pur essendo ogni edificazione soggetta al rispetto della distanza minima di mt.3.00 misurata da ciglio stradale.

Nelle fasce di rispetto possono essere eseguite opere stradali e simili, nonché opere infrastrutturali ai sensi del precedente comma 3.

Alle mulattiere e carrarecce esistenti e in disuso di larghezza inferiore o pari a 2,50 ml. non si applicano le disposizioni del presente articolo, fatto salvo il rispetto della distanza dai confini stabilita dalle singole norme di zona.

5. Fatte salve le facoltà di cui al precedente comma 3, per gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto è ammesso un ampliamento massimo pari al 20% della superficie utile netta ~~del volume~~ preesistente alla data di entrata in vigore del P.U.P. (09 dicembre 1987)

Nel caso di edifici pubblici e di interesse pubblico, la predetta misura massima di ampliamento può formare oggetto di deroga, ai sensi dell'art. 98 della L.P. 15/2015.

Sono comunque consentite:

- a) Realizzazione di volumi interrati da destinare a garage o di garage al piano terreno quali pertinenze di edifici con destinazione residenziale ai termini dell'art. 9 1 comma della L. 122 dd. 24 marzo 1989.
- b) Realizzazione di volumi interrati da destinare a garage o di garage al piano terreno quali pertinenze di edifici diversa da quella residenziale solamente nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico ai sensi dell'art. 98 della L.P. 15/2015.

E' inoltre consentita la realizzazione di fabbricati pertinenziali di edifici esistenti, in alternativa all'ampliamento di edifici esistenti, sulla base di adeguata motivazione e previo parere della commissione edilizia, purché sia previsto l'aumento della distanza dal ciglio stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente. Ai sensi del comma 7 del citato articolo 6 della delibera 909 del 3 febbraio 1995 e s.m.i., resta ferma in ogni caso la necessità di acquisire preventivamente, ai fini della tutela della sicurezza della circolazione e della verifica della compatibilità degli interventi con le esigenze di realizzazione e potenziamento delle strade, il parere favorevole dell'ente competente nella gestione della strada o alla sua realizzazione.

6. Nelle fasce di rispetto la realizzazione di impianti di distribuzione del carburante e delle eventuali stazioni di servizio è ammessa solo ove consentita dallo strumento urbanistico comunale.

7. Nell'ambito delle Zone Territoriali Omogenee A, B, C, D, F la distanza minima dal ciglio delle strade esistenti che il PRG prevede di mantenere allo stato di fatto, anche se non indicata topograficamente è stabilita in mt. 5,00.

Per le strade classificate dalla tabella C, citate nelle delibere di cui al precedente comma 3, come "altre strade" le zone di rispetto, anche se non indicate topograficamente dal PRG, sono così definite:

\* strade esistenti da potenziare: = 6,00 ml

\* strade di progetto: = 9,00 ml.

8. Per le strade esistenti di uso pubblico, sono sempre ammessi interventi di drenaggio, allargamento, rettifica, consolidamento e sistemazione.

9. Qualora nella costruzione o allargamento di strade o parcheggi, sia necessario demolire muri tradizionali in pietra locale, questi devono essere ricostruiti con il paramento a vista preferibilmente della medesima pietra locale.

10. Per l'ampliamento degli **edifici esistenti** in fascia di rispetto stradale si rimanda all'art. 6 della **DELIBERA G.P. N° 890 DD. 5/5/2006 e s.m.i.**

### **Articolo 38.1- FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE**

1.Fatto salvo quanto previsto da questo articolo le fasce di rispetto cimiteriale non possono essere inferiori a cinquanta metri.

2. In queste aree si applicano le disposizioni di cui all'art.62 – fasce di rispetto cimiteriale della L.P.15/2015 e l'art.9 del regolamento urbanistico edilizio provinciale– opere realizzabili nelle fasce di rispetto cimiteriale.

### **Articolo 39 - ATTREZZATURE TECNOLOGICHE**

1. In raccordo con l'articolo 30 delle Norme di Attuazione del PUP, il **PRG** individua topograficamente la localizzazione di impianti tecnologici speciali di interesse generale, anche sovracomunale, ubicati all'interno o all'esterno dei centri abitati.

2. Il **PRG** individua topograficamente, in linea generale, i siti destinati o destinabili a discariche di II categoria, tipo A, secondo la classificazione indicata nella delibera 27 luglio 1984 dal Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del DPR 10 settembre 1982, n° 915 e s.m.i..

3. Anche nei casi in cui la localizzazione di detti impianti sia indicata dal **PRG**, la precisa delimitazione topografica dell'area interessata e le prescrizioni edilizie si intendono demandate a specifica deliberazione comunale.

4. In ogni caso la localizzazione topografica degli impianti tecnologici prevale su ogni altra diversa disciplina stabilita dal **PRG**, fermo restando che ad esaurimento o chiusura dell'impianto l'area dovrà essere ripristinata e destinata in conformità alla disciplina generale della zona.

In particolare per le aree destinate a discarica, esistente o di progetto, ed aventi una ulteriore destinazione urbanistica, ad esempio agricola, industriale, servizi pubblici ecc., resta inteso che tali ulteriori destinazioni, con esclusione di quella agricola, potranno essere attuate solo ad avvenuto esaurimento dell'attività di discarica, formalmente accertato dal Comune o alla rinuncia da parte del Comune alla realizzazione della discarica.

4.1 La cartografia del PRG riporta puntualmente gli ambiti in cui erano localizzate le ex discariche di seguito elencate, censite in anagrafe e rientranti nel gruppo delle SOIS bonificate:

SIB 165001 – EX DISCARICA RSU LOC. POZZOLO

SIB 165002 – EX DISCARICA RSU LOC.ARVEN

Tali discariche devono essere isolate dall'ambiente esterno mediante la realizzazione di idonei sistemi di confinamento che dovranno essere preservati e mantenuti integri. In ogni caso sono vietati interventi invasivi che possano comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti ed ostacolare future attività di bonifica.

Ai sensi del comma 3 dell'allegato 2 del d.Lgs. n°36/2003 sulle discariche di rifiuti, relativamente al piano di ripristino ambientale, è ammessa la destinazione finale ad uso agricolo, tuttavia con l'espressa esclusione di produzioni alimentari umane o zootecniche.

4.2 La cartografia del PRG riporta puntualmente gli ambiti in cui erano localizzate le ex discariche di inerti esaurite.

Ex discarica inerti in loc. Fonda (Menadori)

Nell'ambito della copertura vegetale superficiale finale delle discariche di rifiuti inerti può prevedere anche la piantumazione di specie vegetali e colturali destinate a produzioni alimentari umane e zootecniche alle seguenti condizioni:

a) sia garantita l'integrità della struttura di copertura finale

b) sia costituito un idoneo strato edafico sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche delle specie vegetali coltivate nonché della coltura effettuata.

c) la superficie dell'area può essere adibita a deposito legname, purchè dotato di sistemi di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche.

5. Se non diversamente specificato nei commi precedenti, si applicano le norme del comma 2 del precedente articolo 27.

**TITOLO SESTO  
LA GESTIONE DEL PRG****Articolo 40 - PIANIFICAZIONE ATTUATIVA**

1. I Piani Attuativi sono regolati dalla specifica disciplina di cui al Titolo II Capo III della Legge Provinciale 15/2015 - L'art.50 ne definisce in dettaglio tipologie e contenuti. Essi sono redatti da professionisti abilitati.
2. Con rimando al Titolo II Capo I del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale, i contenuti dei piani attuativi devono essere conformi all'art.5.
3. Per gli interventi di infrastrutturazione territoriale, insistenti in aree di superficie inferiore a 2500 mq, ove sia prevista l'esecuzione o la cessione di opere di urbanizzazione, il procedimento edilizio è disciplinato ai sensi dell'art. 84 della L.P.15/2015 – Permesso di Costruire convenzionato.

**Articolo 41 - PIANI DI RECUPERO stralciato****Articolo 42- INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO**

1. In tutte le zone del territorio comunale in cui non sia prescritto un Piano Attuativo, è ammesso l'intervento edilizio diretto.
2. L'intervento edilizio diretto è soggetto a SCIA e permesso di costruire e riguarda tutte quelle opere che comportano trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio comunale.

**Articolo 43 - PERMESSO DI COSTRUIRE**

1. Per l'attuazione delle opere di cui all'art. 42 delle presenti norme è prescritto il permesso di costruire.
2. Nelle zone in cui sono previsti piani attuativi, il permesso di costruire è subordinato all'approvazione definitiva dei suddetti piani e delle relative convenzioni.

**TITOLO SETTIMO  
NORME PARTICOLARI****Articolo 44 - DEROGHE**

1. L'istituto della deroga è disciplinato dal Titolo IV Capo VI della L.P.15/2015 e dal titolo II del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale.
2. Previa deliberazione del Consiglio comunale, su parere della Commissione edilizia e subordinatamente al nulla osta della Giunta Provinciale, può essere autorizzata dal Sindaco la deroga urbanistica ed alle prescrizioni delle presenti Norme di Attuazione, con riferimento al titolo VI - *Realizzazione di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche*, della L.P.15/2015 limitatamente per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico e per gli interventi disciplinati dall'art,106,107,109 della medesima legge.
3. Si applica l'art.53 del regolamento urbanistico edilizio e relativo allegato C

**Articolo 44.1 - VARIANTI PERIODICHE**

1. Il PRG può essere variato ai sensi della L.P.15.2015

**TITOLO OTTAVO  
NORME FINALI****Articolo 45 - RACCORDO TRA PRG E PGTIS**

1. Le Carte del **PRG** riportano, con apposita simbologia le aree sottoposte a Piano Generale Tutela Insempiamenti Storici (P.G.T.I.S.) per le quali valgono le indicazioni di dettaglio contenute nell'apposito piano generale di tutela degli insempiamenti storici.
2. Le carte del sistema ambientale e della sintesi geologica del **PRG** e relative norme sono parte integrante e sostanziale dei Piani generali di tutela degli insempiamenti storici di cui al primo comma.
3. Le carte di piano contenenti le previsioni urbanistiche in materia di viabilità, di aree archeologiche, di fasce di protezione dei depuratori, di fasce di rispetto cimiteriale, prevalgono su quelle eventualmente in contrasto dei P.G.T.I.S. di cui al primo comma.
4. La variante al PRG del marzo 2003 interessa parzialmente anche alcuni limitati aspetti del centro storico. Pertanto le previsioni contenute nell'allegato alla variante denominato "MODIFICHE AL PIANO GENERALE A TUTELA DEGLI INSEMPIAMENTI STORICI" e nelle norme di attuazione del PIANO GENERALE A TUTELA DEGLI INSEMPIAMENTI STORICI modificate, sostituiscono le corrispondenti previsioni cartografiche e normative dell'originario PGTIS.

**Articolo 45.1 – NORME TRANSITORIE FINALI**

2. Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dalla L.p.15/2015 e dal regolamento
3. Nelle aree sottoposte a "Piani Attuativi", fino all'approvazione di tali strumenti sono ammessi solo interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e restauro degli edifici esistenti. E' escluso qualsiasi aumento della superficie utile netta.

**Articolo 46 - INDICI DI FABBRICAZIONE -stralciato**

**TITOLO NONO**  
**DEFINIZIONE DEI METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE**  
**COSTRUZIONI E DISPOSIZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI DISTANZE**

**Articolo 47 DEFINIZIONI E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI**

1. In attuazione dell'articolo 74, comma 1, lettera a), della legge provinciale, per il calcolo dei parametri edilizi e urbanistici, sono applicate le definizioni previste dall'articolo 3 del Regolamento Urbanistico edilizio. Ai medesimi fini si applicano inoltre le definizioni contenute nell'articolo 3 della L.P.15/2015.

**Articolo 48 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE**

(articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1)

( Ai sensi dell'articolo 105, comma 4, del regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con D.P.P. 8-61/2017, l'allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023/2010 e s.m. disposizioni provinciali in materia di distanze), resta applicabile anche dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso (7 giugno 2017).